



COMUNE DI OLBIA
Provincia di Olbia-Tempio

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER
LA DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI
PUBBLICITARI E DI AFFISSIONE**

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL
DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N° 507
e successive modificazioni ed integrazioni**

TAV. B1

Norme tecniche di Attuazione

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°115
DEL 13.11.2015 ENTRA IN VIGORE DAL 13.11.2015
AGGIORNATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA DELI-
BERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°62 DEL 31.07.2019**

INDICE

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1. Oggetto del piano generale impianti
- 1.2. Situazione esistente
- 1.3. Finalità
- 1.4. Criteri generali
- 1.5. Ambito di applicazione

2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

- 3.1. Ridefinizione delle strade di tipo c/d

4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 4.1. Durata dell'esposizione
- 4.2. Tipologia e definizioni degli impianti pubblicitari
- 4.3. Destinazione d'uso
- 4.4. Caratteristiche tecniche di installazione
 - 4.4.1. Forma e colore
 - 4.4.2. Materiali
 - 4.4.3. Quantità e Dimensioni
 - 4.4.4. Struttura
 - 4.4.5. Distanze
 - 4.4.6. Illuminazione
 - 4.4.7. Posizionamento
- 4.5. Discipline particolari
 - 4.5.1. Insegne di esercizio
 - 4.5.2. Preinsegne (frece direzionali)
 - 4.5.3. Cartello pubblicitario stradale
 - 4.5.4. Cartello a messaggio variabile o cassonetto luminoso
 - 4.5.5. Tabella
 - 4.5.6. Cartelli di grandi formati
 - 4.5.7. Impianto pubblicitario di servizio
 - 4.5.8. Totem
 - 4.5.9. Pannelli pubblicitari luminosi o display
 - 4.5.10. Striscioni
 - 4.5.11. Gonfalone o Stendardo
 - 4.5.12. Segni orizzontali reclamistici su superficie stradale
 - 4.5.13. Pubblicità fonica o sonora
 - 4.5.14. Bacheche
 - 4.5.15. Pubblicità sui veicoli
 - 4.5.16. Pubblicità nei cantieri edili
 - 4.5.17. Gigantografie su ponteggi nei cantieri edili o su edifici
 - 4.5.18. Bandiere
 - 4.5.19. Cavalletti Pubblicitari
 - 4.5.20. Aeromobili, mongolfiere e palloni frenati
 - 4.5.21. Sorgenti Luminose
 - 4.5.22. Volantinaggio/distribuzione oggetti/pubblicità in forma ambulante

5. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI IN ZONE A REGOLAMENTAZIONE PARTICOLARE

6. LIMITAZIONI E DIVIETI

7. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

8. AUTORIZZAZIONE/PARERE

- 8.1. Autorità competente
- 8.2. Documentazione per il rilascio di autorizzazione/parere (cartelli e altri mezzi pubblicitari permanenti)
 - 8.2.1. Variazione ai bozzetti autorizzati
 - 8.2.2. Procedura rilascio di autorizzazione/parere (cartelli e altri mezzi pubblicitari permanenti)
 - 8.2.3. Durata
 - 8.2.4. Obblighi del titolare dell'autorizzazione/parere
 - 8.2.5. Decadenza e revoca dell'autorizzazione/parere
- 8.3. Documentazione per il rilascio di autorizzazione/parere temporaneo

9. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE/PARERE

10. REVOCA DELLE CONCESSIONI

11. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 11.1. Campo di attuazione
- 11.2. Identificazione e caratteristiche
 - 11.2.1. Destinazione d'uso
 - 11.2.2. Tipologie costruttive
 - 11.2.3. Caratteristiche estetico costruttive
 - 11.2.4. Prescrizioni ubicative
- 11.3. Stato attuale delle pubbliche affissioni
- 11.4. Quantità e ripartizione
- 11.5. Spazi per affissione diretta
- 11.6. Norme particolari per le pubbliche affissioni

12. INSEGNE DI ESERCIZIO

- 12.1. Tipologia e caratteristiche generali
 - 12.1.1. Definizione
 - 12.1.2. Classificazione delle insegne
- 12.2. Disciplina dell'installazione delle insegne
 - 12.2.1. Norme generali di installazione
 - 12.2.2. Materiali, forme e colori
 - 12.2.3. Illuminazione
 - 12.2.4. Prescrizioni di carattere generale per le insegne di esercizio
- 12.3. Normativa specifica
 - 12.3.1. Insegne di esercizio
 - 12.3.2. Targhe
 - 12.3.3. Tende pubblicitarie
 - 12.3.4. Vetrofanie
 - 12.3.5. Vetrinette porta-menu
 - 12.3.6. Vetrografie
- 12.4. Modalità di rilascio dell'autorizzazioni/pareri
 - 12.4.1. Domanda e documentazione
 - 12.4.2. Rilascio delle autorizzazioni/pareri
 - 12.4.3. Richieste che non necessitano dell'autorizzazione/parere
 - 12.4.4. Variazioni
- 12.5. Obblighi del titolare dell'autorizzazione/parere

- 12.6. Anticipata rimozione
- 12.7. Impianti pubblicitari abusivi
- 12.8. Vigilanza
- 12.9. Sanzioni
- 12.10. Copertura e rimozione dei mezzi di comunicazione e pubblicità
- 12.11. Norme transitorie
- 12.12. Entrata in vigore

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. OGGETTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (in breve Piano) è stato redatto ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993 n° 507 e successive modifiche ed integrazioni e le presenti norme tecniche fanno parte integrante del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Il Piano definisce le diverse zone del territorio comunale nei quali localizzare la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, le principali caratteristiche, i limiti dimensionali, le modalità di installazione e le località in cui è consentita la collocazione.

Il Piano, adottato con provvedimento del Consiglio comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

1.2. SITUAZIONE ESISTENTE

L'attuale distribuzione degli impianti pubblicitari non contribuisce alla costruzione di un'immagine urbana di qualità, essi sono collocati in luoghi non sempre idonei ed il loro posizionamento segue una logica casuale inoltre sono in gran parte disomogenei per aspetto, formato e dimensione.

Per quanto riguarda le affissioni, pubbliche o private, l'impatto negativo più forte sulla qualità urbana è dato dalla presenza degli impianti obsoleti e distribuiti in modo disordinato nel territorio e non seguono alcun criterio urbanistico.

La logica distributiva è quella di una disposizione sequenziale degli impianti lungo i margini stradali, in direzione parallela alla carreggiata; tale logica tuttavia, a causa della mancanza di precisati requisiti prestazionali, è casuale. Non vi sono ritmi, né regole precise di distanza tra i singoli impianti; ciò non garantisce ordine ai fronti stradali.

Per quanto riguarda la cartellonistica privata, i luoghi in cui oggi vi è maggior concentrazione, sono le strade di attraversamento della città, da riconoscere quali arterie di maggior interesse pubblicitario. Lungo tali strade gli impianti sono prevalentemente collocati, con densità eccessive e con dimensioni e formati eterogenei, producendo un impatto visivo negativo sul paesaggio, ciò è anche dovuto alla presenza di impianti non autorizzati.

Inoltre, la disposizione disordinata di tali cartelli, costituisce un possibile elemento di impedimento della percezione della segnaletica stradale ed un possibile fattore di disturbo per gli utenti della strada.

1.3. FINALITA'

In prima istanza si è proceduto ad effettuare un'indagine conoscitiva attraverso il censimento di tutti gli impianti pubblicitari esistenti sul territorio comunale ciò anche con l'ausilio della banca dati messa a disposizione dal concessionario della pubblicità.

Durante questa fase si è provveduto principalmente a localizzare ed individuare ciascun impianto/punto di affissione che è stato fotografato al momento del rilievo.

Obiettivo principale del Piano è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato/frazioni al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

Il Piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle dimensioni massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

1.4. CRITERI GENERALI

Il presente Piano determina le modalità di effettuazione della pubblicità e delle pubbliche affissioni, invece ai fini dell'applicazione dei tributi comunali ad esse relativi si farà riferimento al **Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni**.

Il Piano inoltre contiene le norme che programmano l'attuazione nel tempo, dispongono l'adeguamento degli impianti esistenti autorizzati e disciplinano termini e modalità per la rimozione degli impianti in contrasto con lo stesso e con le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Il Piano è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale.

Dall'entrata in vigore del presente Piano l'Amministrazione Comunale provvede a dar corso ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi impianti pubblicitari, ad esclusione di quelli soggetto a bando per i quali si procederà decorsi 180 giorni dalla precitata entrata in vigore.

1.5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del Piano si applicano ai messaggi pubblicitari istituzionali, commerciali, privati, con veicoli e con mezzi sonori, ivi inclusi i messaggi effettuati con aeromobili, palloni frenati.

Le norme del presente Piano sottostanno alla seguente distinzione:

Fuori dal Centro Abitato.

In questo caso si applicano le disposizioni, di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 51 del relativo Regolamento.

Nel centro abitato.

La nozione di Centro Abitato, ai fini del presente Piano, è quella stabilita dalla legge. Ai sensi del disposto del Comune il centro abitato di Olbia comprende gran parte dell'edificato, ed è definita dalla delibera di Giunta Comunale del 21/07/2003, n.240, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 30.04.92, n. 285.

Inoltre in base all'art. 23 del Codice della Strada i Comuni, limitatamente alle strade di tipo E) ed F) hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri messaggi pubblicitari.

2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

La suddivisione del territorio comunale, anche tenuto conto del rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano, è stata eseguita delimitando ed individuando le seguenti zone omogenee:

Zona A

La zona A comprende il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Olbia e San Pantaleo così come individuato dalla Delibera di Consiglio Comunale n.57 del 05.08.2013 (in appresso sempre indicato come Centro Storico), in cui sono presenti particolari edifici di rilevanza storico-monumentale che necessitano di particolare tutela e controllo anche per quanto riguarda l'inquinamento pubblicitario.

Sulla cartografia allegata è rappresentata con colore **ROSSO**

Zona B

La zona B comprende la rimanente parte del centro abitato così come delimitato dalla Deliberazione di Giunta Comunale del 21/07/2003, n.240, ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo 30.04.92, n. 285, esclusi gli ambiti precedentemente ed in appresso meglio definiti come Centro Storico, Ferroviario, Aeroportuale, Port Authority, Terziario-Commerciale e Industriale, perimetrati con le rispettive zone.

Sulla cartografia allegata è rappresentata con colore **VERDE**

Zona C

La zona C corrisponde alla perimetrazione delle Zone nelle quali ricadono le attività del terziario-commerciale (supermercati, locali artigianali, alberghi etc.), così come individuate dal vigente Piano di Fabbricazione approvato con delibere di Consiglio Comunale n.60 del 08.05.2004 e n.65 del 24.06.2004 (in appresso sempre indicato come P.d.F.)

Sulla cartografia allegata è rappresentata con colore **CELESTE**

Zona D

La zona D corrisponde alla perimetrazione della Zona Industriale così come individuata da P.d.F. vigente. Sulla cartografia allegata è rappresentata con colore **MARRONE**

Zona E

La zona E corrisponde alla perimetrazione degli ambiti Ferroviario, Aeroportuale e Portuale, così come individuata da P.d.F. vigente, nelle quali la competenza al rilascio dell'autorizzazione ricade sempre in capo ai predetti enti, previo rilascio di nullaosta da parte del Comune di Olbia.

Sulla cartografia allegata è rappresentata con colore **GIALLO**

Zona F.C.A. (FUORI CENTRO ABITATO)

La zona F.C.A. corrisponde alla restante parte del territorio comunale posta in ambito extraurbano.

Sulla cartografia allegata è rappresentata con colore **BIANCO**

ZONE IN CATEGORIA SPECIALE

A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Olbia, la cui popolazione residente **al 31 Dicembre 2013 è di n. 57.889** abitanti, rientra nella III classe impositiva e applica le tariffe nella misura stabilita dalla Legge e analiticamente indicate nella Delibera di Giunta Comunale n.281 del 04.11.2005 siccome altresì riportate nella tabella allegato "A" del **Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni**.

Ai fini della regolamentazione dell'installazioni pubblicitarie la classificazione della zona ordinaria o speciale non genera differenze nelle norme da rispettare ma è limitata ad un diverso trattamento di imposta. Per la regolamentazione delle installazioni dei mezzi pubblicitari, si rimanda ai paragrafi successivi del presente Piano, all'Abaco per l'applicazione della Normativa ed agli elaborati planimetrici allegati.

3. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

L'art. 2 comma 2 del Codice della Strada decreto legge n°117 del 3/08/2007 classifica gli elementi della struttura viaria in funzione delle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nei seguenti tipi:

- a) AUTOSTRADE;
- b) STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI;
- c) STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE;
- d) STRADE URBANE DI SCORRIMENTO;
- e) STRADE URBANE DI QUARTIERE;
- f) STRADE LOCALI
- f-bis) ITINERARI CICLOPEDONALI.

1a) **AUTOSTRADA**: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

2b) **STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie

di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

3c) **STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA**: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

4d) **STRADA URBANA DI SCORRIMENTO**: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

5e) **STRADA URBANA DI QUARTIERE**: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

6f) **STRADA LOCALE**: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

f-bis) **ITINERARIO CICLOPEDONALE**: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

3.1. RIDEFINIZIONE DELLE STRADE DI TIPO C/D

Ai fini del presente Piano le strade di tipo C e D, nel tratto di attraversamento del centro abitato definito con Delibera di Giunta Comunale del 21/07/2003, n.240, sono considerate come strade urbane di tipo "E".

4. DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

4.1. DURATA DELL'ESPOSIZIONE

I mezzi pubblicitari di cui trattasi possono avere durata temporanea o permanente, in relazione alla durata del periodo di esposizione:

PERMANENTE

Rientrano in questa categoria i mezzi pubblicitari, vincolati solidamente al suolo od altre strutture, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi attraverso cartelli, tabelle murali, trespoli, stendardi, pensiline, transenne parapetonali, orologi, panchine, vetrinette, insegne e cartelli ubicazionali, etc.

Per questi mezzi, all'atto del rilascio dell'autorizzazione l'ufficio Comunale competente stabilisce la durata ammessa per ogni singola installazione.

Per la pubblicità permanente, in ragione del carattere di non temporaneità del messaggio, si significa che detto messaggio non può essere sostituito per un periodo inferiore a 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta.

TEMPORANEA

I messaggi di pubblicità temporanea sono esposti su elementi realizzati con materiali di qualsiasi natura, ma senza caratteristiche di "impianto" poiché privi di rigidità propria, mancanti di una superficie di appoggio e comunque non aderenti ad essa, salvo quanto previsto per le locandine dall'art. 47, comma 5, del D.P.R. 495/92 (Regolamento del Codice della strada).

In questa categoria ritroviamo i mezzi finalizzati all'esposizione di pubblicità relativa a speciali eventi di durata limitata, quali ad esempio: manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, effettuate mediante striscioni, stendardi, gonfaloni, cartelli, etc.

4.2. TIPOLOGIA E DEFINIZIONI DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai fini del presente Piano viene definito mezzo pubblicitario qualunque supporto di qualsiasi materiale costituito, adatto per l'esposizione dei messaggi pubblicitari in genere e cioè di tipo propagandistico, pubblicitario, informativo, direzionale, le targhe ed altro, con esclusione di tutta la segnaletica stradale. Si distinguono le seguenti tipologie di impianto.

(Pubblicità esterna permanente)

a) Insegna e simili: Impianto destinato all'indicazione ed all'individuazione di attività in genere, installato nella relativa sede o nelle sue pertinenze; può essere anche luminoso o illuminato e contiene una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio; a seconda della collocazione, può essere: a bandiera orizzontale o verticale, se in aggetto da una costruzione, frontale, a tetto su pensilina o sulle facciate di edifici, su palina, cioè con supporto proprio.

Sono assimilate alle insegne:

a.1) Targhe di esercizio o professionali: Impianto consistente in una scritta, priva di luminosità propria (è consentita l'illuminazione indiretta) in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, che può essere collocata, sullo stipite della porta o, in presenza di comprovate difficoltà tecniche, lateralmente ad essa o sui battenti.

a.2) Messaggi su tenda: Impianto consistente in una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, posta direttamente su tende in tessuto o materiali assimilabili, poste esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

a.3) Vetromanifestazioni: Impianto consistente in una scritta, in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, su superfici in vetro, anche con pellicole adesive.

a.4) Iscrizioni su muro: Impianto che identifica l'attività a cui si riferiscono con tecniche pittoriche direttamente sull'edificio.

a.5) Vetromanifestazioni: Impianto consistente nella riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici

b) Preinsegna: Struttura finalizzata al reperimento della sede dove si esercita una determinata attività, supportata da sostegno proprio, realizzata su manufatti bifacciali e bidimensionali, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, contenente frecce di indicazione utili per facilitare il reperimento della sede indicata e scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi.

c) Cartello stradale: Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari esposti sul manufatto mediante pannello serigrafato.

d) Cartello a messaggio variabile o cassonetto luminoso: Elemento mono o bifacciale con caratteristiche strutturali di un cartello idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili con prismi rotanti o altro in grado di trasmettere immagini statiche. Esso potrà essere eventualmente luminoso o illuminato.

e) Tabella: Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pittura, pellicola adesiva, ecc).

f) Cartelli di grandi formati: Elemento monofacciale o bifacciale, vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno tale da assicurare la stabilità statica al manufatto, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari esposti sul manufatto mediante pannello serigrafato, delimitato perimetralmente da una cornice.

g) Impianto pubblicitario di servizio: Spazi pubblicitari vincolati ad impianti di arredo urbano destinati a fornire un servizio pubblico.

Fanno parte degli impianti pubblicitari di servizio le seguenti tipologie:

g.1) Orologio: Struttura pubblicitaria mono o bifacciale, solidamente vincolata ad orologi, barometri, termometri; finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili.

g.2) Transenna: Struttura pubblicitaria mono o bifacciale, solidamente vincolata a barriere parapetonali finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

g.3) Cestino portarifiuti: Struttura integrata con contenitore di forma circolare o ellittica ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

g.4) Pensilina attesa bus: Struttura integrata con pensilina, avente per scopo primario quello di proteggere l'utenza in attesa alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, dotata di elemento espositivo ad essa rigidamente vincolato finalizzata alla diffusione direttamente di elementi come manifesti o simili.

g.5) Palina fermata bus: Struttura, integrata ad impianti di indicazione linee e fermata dei mezzi di trasporto pubblico; ad essa rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simile.

g.6) Quadro planimetrico: Struttura pubblicitaria mono o bifacciale, solidamente vincolata a impianto planimetrico informativo; finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, con l'esposizione di pannelli serigrafati o simili.

g.7) Trespolo polifacciale: Elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali o commerciali, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti o simili.

g.8) Rastrelliera portabici: Impianto d'arredo urbano, finalizzato alla fornitura di servizio quale la protezione di biciclette, assimilabile ad un cartello di piccole dimensioni. Rigidamente vincolato al suolo, è completato da uno spazio mono finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, commerciali, pubblicitari o propagandistici. La struttura non prevede l'inserimento di impianto d'illuminazione.

g.9) pali portastriscioni: Struttura rigidamente vincolata al suolo finalizzata alla diffusione di messaggi esclusivamente non aventi fini di lucro (sagre, eventi sportivi e culturali, fiere e simili)

h) Totem: Elemento tridimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione dei messaggi fissi o variabili, di carattere sociale, commerciale, istituzionale e sportivo. Potrà eventualmente essere utilizzato come impianto pubblicitario di servizio prevedendo funzioni miste di pubblico servizio e commerciali.

i) Pannello pubblicitario luminoso o Display: Elemento tridimensionale mono o bifacciale, con caratteristiche strutturali di un cartello idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili con display luminoso in grado di trasmettere immagini con grafica in animazione.

l) Cavalletto: Elemento bidimensionale amovibile che può essere bifacciale, costituito da due elementi a forma di "V" rovesciata, finalizzato alla promozione pubblicitaria dell'attività con le relative offerte e servizi.

(Pubblicità esterna temporanea)

a) Striscione: Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, caratterizzato dalla presenza di due regoli verticali posizionati alle estremità; fissato a due sostegni (pali o ancoraggi a muro appositamente predisposti); mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

b) Gonfalone o Stendardo: Elemento privo di rigidità propria e mancante di una superficie di appoggio; realizzato in materiale qualsiasi, e caratterizzato da due aste (non necessariamente in legno) orizzontali posizionate alle estremità, superiore ed inferiore, di sezione non superiore a 15 cmq.; fissato ad un palo di sostegno che deve essere adeguatamente protetto nei punti di aggancio.

c) *Locandina rigida:* Elemento bidimensionale, mono o bifacciale, temporaneo, di durata massima mensile; elemento mono o bifacciale, vincolato a parete o su altre strutture, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, socio-culturali, o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, purché regolarmente autorizzate e con esclusione delle tradizionali vendite di fine stagione o promozionali.

d) *Pubblicità nei cantieri edili:* Messaggi pubblicitari sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni.

e) *Gigantografie su ponteggi nei cantieri edili o/e edifici:* Si intendono gigantografie con messaggi pubblicitari riprodotti su teli di protezione apposti su ponteggi nel caso di cantieri edili, e tesi su facciate di edifici mediante telai di supporto, di superficie superiore a 6 mq.

f) *Bandiera:* Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria; fissato ad un pennone di sostegno; mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.

(Altri mezzi pubblicitari o forme di pubblicità esterna temporanea)

Per altri mezzi pubblicitari si intendono i manufatti o forme pubblicitarie che non rientrino nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli, o conseguenti a nuove normative, a tecnologie avanzate oppure a specifiche richieste del mercato pubblicitario (nuove invenzioni).

Ogni altra forma di pubblicità e mezzo pubblicitario, non specificatamente contemplato dal presente Piano, dovrà essere autorizzato previa delibera di Giunta Comunale a seguito di preventivo parere rilasciato dal Comando di Polizia Locale che esprima un parere vincolante di assenso o diniego delle nuove forme pubblicitarie.

Rientrano in tale tipologia le seguenti forme di pubblicità:

a) *Segni orizzontali reclamistici su superficie stradale:* Per segno orizzontale reclamistico si intende la riproduzione sulla superficie stradale, di messaggi pubblicitari o propagandistici con scritte in caratteri alfanumerici, simboli e/o marchi, realizzati con pellicole adesive.

b) *Pubblicità fonica o sonora:* Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

c) *Aeromobili, mongolfiere e palloni frenati:* Per pubblicità effettuata con tale forma si intende la pubblicità effettuata a terra o in volo, mediante scritte, striscioni e disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini.

d) *Volantinaggio/distribuzione oggetti/pubblicità in forma ambulante:* Per pubblicità in forma ambulante si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, gadget e simili), oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari (uomini sandwich).

e) *Sorgenti luminose:* Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

(Pubbliche affissioni)

Gli impianti di pubblicità destinati alle pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente e si distinguono nelle seguenti tipologie.

a) *Stendardo affissionale:* Struttura autoportante mono o bifacciale costituita da piedritti normalmente in acciaio, infissi nel terreno e a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

b) *Tabella affissionale:* Struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornice in acciaio che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio.

c) Impianti grandi formati (posters): Vi rientrano quegli impianti mono o bifacciale, normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, o su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300.

Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

Ogni tipologia diversa da quelle sopra elencate, nonché ogni esposizione pubblicitaria collocata su supporti non espressamente indicati nel presente Piano, devono essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale, come nuova tipologia di manufatto e normata ai sensi del Piano

Le specifiche relative alla categoria di appartenenza, all'utilizzo, alla durata espositiva, nonché al posizionamento ed all'ammissibilità sono riportate nei successivi articoli e nell'allegato ABACO DEGLI IMPIANTI (in breve ABACO), facente parte integrante delle presenti norme.

4.3. DESTINAZIONE D'USO

In aggiunta alla durata e alla tipologia, un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, che nel Piano risultano essere:

Commerciali: Sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero tesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività economica, un prodotto o un servizio nell'esercizio di attività economiche perseguenti fini di lucro.

Istituzionali/sociali: Appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica, non finalizzati alla diffusione di un messaggio nell'esercizio di un'attività economica che pubblicizzi, un soggetto economico che nel proprio oggetto sociale persegua fini di lucro;

tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altri soggetti (associazioni, circoli, etc.) regolamentati da statuto e comunque privi di rilevanza economica.

4.4. CARATTERISTICHE TECNICHE DI INSTALLAZIONE

Tutti gli impianti pubblicitari, dovranno sempre rispondere a criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico oltre a tener conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

- forma e colore
- materiali
- dimensioni
- struttura
- distanze
- illuminazione
- posizionamento

4.4.1. FORMA E COLORE

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre, evitare che il colore rosso utilizzato nei mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

Le tipologie di strutture impiegate nel Comune di Olbia dovranno essere il più possibile conformi a quelle previste nelle caratteristiche tecniche allegate e dovranno essere verniciate nel colore unico individuato con codice Grigio antracite RAL 7016.

Per gli impianti di affissione che l'amministrazione decida di affidare a ditte private mediante bando pubblico, si provvederà in sede di redazione del bando ad attribuire a ciascun lotto diversa colorazione dal grigio precitato, al fine di differenziarli da quelli di proprietà comunale.

4.4.2. MATERIALI

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere esclusivamente realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. La struttura portante degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, dovrà essere realizzata esclusivamente in alluminio estruso e verniciata a polveri di poliestere per garantire un'adeguata resistenza all'aggressività delle colle sodiche, secondo le caratteristiche riportate nel presente Piano.

4.4.3. QUANTITA' E DIMENSIONI

Tenendo conto della conformità ed estensione del territorio di Olbia, e verificato che all'attualità risulta installata cartellonistica pubblicitaria per circa 780 m², si dispone nel presente Piano che la superficie massima autorizzabile per impianti di pubblicità permanente, escluse le affissioni, le insegne e gli impianti di servizio (quali le paline e le pubblicità sulle pensiline fermata bus esistenti di proprietà dell'amministrazione) sempre nel rispetto delle disposizioni del presente Piano, raggiunga e non debba superare la superficie massima complessiva di m² 1000.

Ai sensi del codice della strada le dimensioni dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari installati **fuori dai centri abitati** non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

Per le dimensioni consentite **all'interno dei centri abitati** si rimanda alle "DISCIPLINE PARTICOLARI" al successivo art. 4.5 ed alle schede tecniche specifiche dell'ABACO".

4.4.4. STRUTTURA

I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della strada.

Nel caso in cui anche il retro della struttura sia esposto alla pubblica vista esso dovrà essere rifinito ed oggetto di manutenzione alla stessa stregua dell'impianto.

4.4.5. DISTANZE

Tutte le distanze che devono essere rispettate dagli impianti pubblicitari saranno misurate dal punto di massimo ingombro degli impianti stessi nella direzione del senso di marcia.

Le distanze relative a monumenti ed opere d'arte in genere sono richieste unicamente se l'impianto entra, da qualsiasi posizione, nel campo visivo dell'elemento da rispettare. Tali distanze saranno chieste ed inserite come prescrizione autorizzativa da parte dell'ufficio competente che analizzerà il singolo caso, previo nulla osta, ove necessario, da parte degli Enti deputati in merito al rispetto del Codice della Strada ed alla tutela del vincolo.

4.4.6. ILLUMINAZIONE

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo.

L'impianto elettrico asservito a ciascun impianto pubblicitario dovrà essere dotato:

1) di una protezione contro i contatti indiretti mediante interruttore differenziale a norma.

2) di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto-termici a norma.

Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a richiedere le autorizzazioni occorrenti e a ripristinare il suolo a regola d'arte.

L'illuminazione deve rispettare quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 5.11.2008, n. 60/23, di modifiche alle linee guida per la diminuzione dell'inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico ed in modo particolare:

L'illuminazione delle insegne, non dotate di illuminazione propria, deve essere realizzata dall'alto verso il basso.

Le insegne dotate di illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500 lumen per ogni esercizio. Tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali, farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 22 nel periodo di ora solare oppure, nel caso di attività che si svolgono dopo tali orari, alla chiusura dell'esercizio.

Dette disposizioni possono essere derogate con atto motivato delle Amministrazioni locali qualora vi siano esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi in zone urbane particolari o con scarsa illuminazione.

Il progetto illuminotecnico, per i quali è sufficiente depositare la dichiarazione di conformità, rilasciata dall'impresa installatrice, riguarda le insegne ad illuminazione propria, anche se costituite da tubi di neon nudi e le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria e comunque non superiori a 6 mq.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e strutture sanitarie di primo soccorso. Fermo restando quanto disposto precedentemente, per l'installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità europea, è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa, mentre le parafarmacie potranno utilizzare altra ed univoca colorazione, che non sia il rosso o il verde.

Nei centri abitati, nel caso di intersezioni semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non possono essere posizionati in senso trasversale rispetto all'asse della carreggiata e comunque ad una distanza dalle stesse inferiore a quella sotto tabellata.

E' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata inferiore a quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

TIPO STRADA URBANA Come definito dall'art. 2 del Codice della strada	Distanza dal bordo della carreggiata (m)	Distanza da intersezione semaforizzata (m)
D	15	300
E	10	200
F	10	150

4.4.7. POSIZIONAMENTO

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal Regolamento comunale, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi.

In ogni caso, per impianti di affissione paralleli al senso di marcia, da installare in allineamento mediante elementi contigui ci si dovrà attenere alle previsioni indicate nelle tavole progettuali, fermo restando la facoltà dell'amministrazione di apportare eventuali correttivi che si rendessero necessari nei casi meglio specificati al punto 11.2.4, ivi comprese le transenne parapetonali per le quali l'apposizione di pubblicità non deve limitare la sicurezza nella guida lasciando ampia visibilità ai guidatori di veicoli in prossimità degli incroci.

Le distanze minime che si applicano **all'interno del centro abitato** per gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le distanze minime ammesse e rappresentate nella successiva tabella (ABACO GENERALE DELLE DISTANZE):

Collocazione fuori centro abitato

1) Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

3 m dal limite della carreggiata;

100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;

250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;

150 m prima dei segnali di indicazione;

100 m dopo i segnali di indicazione;

100 m dal punto di tangenza delle curve orizzontali come definito all'art. 3, comma 1, punto 20) del Codice della Strada;

250 m prima delle intersezioni;

100 m dopo le intersezioni

200 m dagli imbocchi delle gallerie;

100 m dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

L'installazione non potrà mai avvenire esternamente alla sede stradale, risulta perciò di conseguenza vietata l'installazione di cartelli pubblicitari all'interno della proprietà privata.

Il cartello pubblicitario di norma dovrà sempre distare 3 mt. dal limite della carreggiata (intesa come distanza misurata tra la striscia di margine della carreggiata ed il filo esterno del cartello) fatte salve eventuali deroghe concesse dall'ente proprietario della strada .

Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 mt. dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a mt. 3, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento inoltre dovrà essere sempre garantito il rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona..

I cartelli posti sulla stessa viabilità dovranno avere le medesime caratteristiche tipologiche dimensionali e di sagoma.

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;

c) 25 m, dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;

d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

2) Le norme di cui al precedente comma 1, limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della sede stradale, purché siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

3) Le distanze indicate al 1° comma, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.

4) Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati deve essere in ogni suo punto, a quota superiore di mt. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Collocazione all'interno del centro abitato

L'installazione, se consentita, non potrà mai avvenire esternamente alla sede stradale risultando conseguentemente vietata l'installazione di cartelli pubblicitari all'interno della proprietà privata.

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato, ad esclusione degli impianti pubblicitari di servizio e delle insegne d'esercizio, deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nel seguente "Abaco Generale delle Distanze".

Sono inoltre escluse dal seguente abaco delle distanze le preinsegne le quali avranno dei parametri distributivi elencati sia nell'abaco specifico che nel successivo art. 4.5.2.

La collocazione dei cartelli, che dovranno avere le medesime caratteristiche tipologiche, forma e dimensioni, sarà consentita sui marciapiedi con il divieto assoluto di installarli nelle aree di proprietà privata.

ABACO GENERALE DELLE DISTANZE (misure espresse in mt.)

DISTANZE DA	Strade Cat. E ed F	
	■	T
Prima di impianti semaforici	10	10
Dopo impianti semaforici	10*	10
Prima di intersezioni	10	10
Dopo intersezioni	10*	10
Prima di segnaletica stradale di pericolo e prescrizione	10	10
Prima di segnaletica stradale di indicazione	5*	5
Dopo segnaletica stradale	5*	5
Prima di gallerie e sottopassi	10	10

* per impianti in aderenza o su muro tale valore corrisponde a zero.

■ Impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

T Impianti posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli.

N.B. Per le caratteristiche puntuali sul posizionamento degli impianti pubblicitari, si rimanda alle "DISCIPLINE PARTICOLARI" di cui al successivo art. 4.5 ed alle schede specifiche distinte per tipologia di utilizzo, per le quali si rimanda al relativo "ABACO"

Ai fini del Piano i parametri di posizionamento relativo alle strade E ed F sono equiparati.

4.5. DISCIPLINE PARTICOLARI

Di seguito al presente articolo vengono illustrate le discipline particolari di alcune tipologie di impianti pubblicitari ed affissionali prese a riferimento, per le discipline particolari di altre tipologie si rimanda all'"ABACO" o ai capitoli successivi del presente Piano.

4.5.1. INSEGNE DI ESERCIZIO

Data la natura particolare e variegata della tipologia pubblicitaria si è preferito regolamentare con un capitolo dedicato esclusivamente alle insegne di esercizio e suoi assimilati, precisamente al Capitolo 12 del presente Piano.

4.5.2. PREINSEGNE (FRECCE DIREZIONALI)

Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno e finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. La preinsegna non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta, non possono essere usati materiali rifrangenti.

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i seguenti limiti:

1) all'interno del centro abitato:

- a) entro i limiti inferiori di mt.1,00x0,20h e superiori di mt.1,50x0,30h (con iscrizioni in una sola riga);
- b) entro i limiti inferiori di mt.1,00x0,30h e superiori di mt.1,50x0,40h (con iscrizioni su due righe);
- c) cm. 75x0,15h all'interno del centro storico;

2) all'esterno del centro abitato:

- a) entro i limiti inferiori di mt.1,30x0,30h e superiori di mt.2,50/4,00x0,70h (con iscrizioni in una sola riga);
- b) entro i limiti inferiori di mt.1,50x0,40h e superiori di mt.2,50/4,00x0,70h (con iscrizioni su due righe);

le preinsegne di indicazione si differenziano a seconda del soggetto/servizio individuato, pertanto si avranno:

- **cartelli con fondo bianco, cornice del simbolo nera e scritte nere** per le frecce private che indicano servizi utili quali: ambulatori medici o veterinari, farmacie, uffici pubblici o di erogatori di servizi, uffici postali, scuole, biblioteche, cinema, teatri, discoteche, circoli ricreativi, impianti sportivi, attrezzature aperte al pubblico non commerciali, banche, impianti idrici, telefonici, elettrici o del gas, officine per riparazione veicoli, autosoccorso, distributori di carburanti, autorimesse;

vengono fatte rientrare in tale tipologia anche le piccole attività di vicinato quali bar, laboratori artigianali, negozi e piccoli supermercati:

- **cartelli con fondo bianco, cornice del simbolo marrone e scritte nere** per le frecce private che indicano strutture ricettive o di ristoro quali: hotel, pensioni, ostelli, camping, ristoranti;

considerata la vocazione turistica di questo comune, nel centro abitato (eccezion fatta per la zona industriale e in quelle località ove già esistano tipologie preesistenti autorizzate dall'amministrazione) per le strutture suindicate, le scritte saranno di colore pantone solid coated 301 C (azzurro);

- **cartelli con fondo nero e scritte gialle** per le frecce private che indicano attività produttive o commerciali quali, industrie, laboratori artigianali, depositi, ditte di autotrasporti, di rottamazioni, direzionali in genere, negozi, supermercati, centri commerciali e bar ricadenti all'interno del perimetro della cosiddetta zona industriale.

- **cartelli con fondo marrone e scritte bianche** per frecce private che indicano località di interesse religioso o turistico quali: luoghi di culto, edifici religiosi, edifici o località di interesse storico, artistico e ambientale.

I cartelli devono essere realizzati in alluminio e la pellicola utilizzata dovrà essere del tipo classe 2^a.

L'altezza delle lettere per le scritte non dovrà superare i cm.10 o essere inferiore a cm.4.

Le scritte potranno essere riportate anche su due righe.

Le strutture di sostegno saranno sempre tutte della stessa tipologia ed altezza contenenti preinsegne delle medesime dimensioni e realizzate con la stessa grafica, il font da utilizzarsi sarà sempre il "Code Pro LC"; il messaggio, corredato da freccia di direzione, dovrà essere essenziale, vale a dire che dovrà riportare il nome dell'attività pubblicizzata, l'eventuale marchio e/o simbolo di riconoscimento e/o sede della stessa.

Qualora per l'attività indicata dal segnale siano previsti simboli identificativi nazionali o internazionali, questi dovranno comparire nel quadrato appositamente previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada (tabelle II 13/a e 13/b), in mancanza dei simboli identificativi predetti potranno essere utilizzati logotipo o marchi registrati; in caso siano previsti simboli identificativi potrà essere riportato un ulteriore quadrato per l'inserimento del logotipo o marchio registrato.

Sullo stesso impianto, la medesima attività può essere pubblicizzata una sola volta.

Nel rispetto di quanto prescritto al 1° comma dell'articolo 23 del Codice della Strada, non possono essere installate le preinsegne che per colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione o rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia della segnaletica stradale, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.

L'installazione delle preinsegne sarà effettuata in conformità a quanto previsto dal Codice della strada, con particolare riferimento all'art.51, comma 13, del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a)** dovranno essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b)** dovranno essere collocate preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito ed in corrispondenza degli incroci addossate ai muri degli edifici privi di aperture o delle recinzioni, o nelle aree private qualora si disponga del titolo di disponibilità delle stesse;
- c)** non dovranno essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
- d)** sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

L'installazione delle preinsegne installate perpendicolarmente e parallelamente al senso di marcia dei veicoli all'interno del centro abitato, fatta eccezione per quelle addossate ai muri in corrispondenza degli incroci, dovranno rispettare le seguenti distanze:

Prima e dopo gli impianti semaforici 5 mt., Prima e dopo le intersezioni 5 mt., Prima di segnaletica stradale di pericolo e prescrizione 5 mt., Prima di segnaletica stradale di indicazione 5 mt., dopo segnaletica stradale 5 mt.

E' ammesso l'abbinamento, su ciascuna faccia del medesimo supporto, di un numero massimo di sei spazi per preinsegne per ogni senso di marcia, sarà consentito il posizionamento affiancato fino ad un massimo di 2 impianti. Ciascun supporto sarà corredato di targa con l'indicazione dell'amministrazione rilasciante, soggetto titolare, numero dell'autorizzazione, data di scadenza; la targa sarà sostituita ad ogni variazione di ciascuno dei dati su di essa riportati.

Tutte le frecce private di indicazione dovranno essere fissate a pali di sostegno in metallo, a sezione circolare, protetti contro la corrosione.

Sullo stesso sostegno devono essere collocate solamente frecce della stessa tipologia in modo tale da avere impianti omogenei quali: indicazione dei servizi utili, impianti di indicazione delle strutture ricettive o di ristoro, impianti di indicazione delle attività produttive o commerciali ed impianti di indicazione delle località di interesse religioso, turistico o ambientale.

Per impianti fino a due cartelli può essere utilizzato il palo di sostegno singolo di diametro esterno mm.60, con dispositivo anti-rotazione. Per impianti con un numero di cartelli uguale o superiore a 3 dovrà essere adottato il doppio ancoraggio su sostegno a portale o su sostegno a bandiera come da particolari di dettaglio allegati al presente Piano. In caso di particolari situazioni stradali potrà essere consentito l'utilizzo dei sostegni a bandiera o di parapetonali realizzati con tubolare di diametro esterno mm.48.

All'interno dei sostegni a portale o a bandiera dovranno essere collocati non più di 6 cartelli. All'interno dei parapetonali dovranno essere collocati non più di 2 cartelli.

Non potranno essere installati ulteriori impianti di segnaletica privata se sui sostegni già esistenti è ancora possibile collocare altre frecce private di indicazione della stessa tipologia, nel rispetto dei quantitativi massimi. A tale scopo potrà essere autorizzata e consentita la collocazione di frecce su impianti già esistenti fino al completamento dell'impianto senza che l'installatore del sostegno possa rivendicare esclusive o altri diritti. La responsabilità per la manutenzione dell'impianto ricade comunque in solido sul titolare della

concessione e su tutti i soggetti che hanno collocate le frecce private di indicazione su tale sostegno, mentre nel caso di impianto affidato a seguito di concessione la responsabilità ricadrà in capo al concessionario.

Per ogni direttrice di provenienza, ad ogni intersezione, non potranno essere collocati più di 6 frecce di segnaletica privata di indicazione, salvo specifica deroga dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di impianti affiancati, questi dovranno avere la stessa altezza.

In nessun caso potranno essere installati impianti per frecce private di indicazione posizionati in prossimità di edifici di rilevanza storica, artistica, architettonica o tipologica.

L'ordine di installazione delle frecce private di indicazione all'interno degli impianti dovrà rispettare le disposizioni dell'art.128, comma 8, del D.P.R. 495/92.

Gli impianti per frecce private di indicazione devono essere installati sul lato destro della strada, nel rispetto delle vigenti normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, dell'art.81 del D.P.R. 495/92 e comunque nella posizione che verrà indicativamente riportata nelle tavole di progetto fatte salve diverse disposizioni impartite dal Servizio Insegne previo nullaosta della Polizia Locale.

E' vietata ogni installazione delle frecce sulle isole di traffico, nei sottopassi, sui ponti, parapetti, sui dispositivi di protezione stradale, sui pali dell'illuminazione pubblica, sui semafori e sui sostegni della segnaletica stradale pubblica.

Gli impianti per l'installazione delle preinsegne dovranno essere in posizione autonoma e non dovranno interferire con la restante segnaletica.

Non sarà consentito installare preinsegne che indichino attività ubicate nelle vie al cui ingresso sia posizionato un segnale di divieto di accesso.

All'interno e nelle immediate vicinanze delle località a particolare vocazione turistica, (vedi Porto Rotondo, Marinella etc.) sarà consentito installare preinsegne aventi caratteristiche tipologiche diverse da quelle precedentemente descritte, ma nel rispetto di quanto eventualmente già autorizzato a seguito di accordi intervenuti tra l'Amministrazione ed i gestori dei relativi ambiti consortili.

ZONA A - E' consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate nella zona A, con un massimo di 2 preinsegne per ciascuna attività.

ZONA B- E' consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate nella zona B, con un massimo di 2 preinsegne per attività.

ZONA C- E' consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate nella zona C, con un massimo di 2 preinsegne per attività.

ZONA D- E' consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale solo all'interno della zona di cui trattasi, sarà consentito posizionare fino ad un massimo di 10 preinsegne per ciascuna attività (una per ciascun impianto) previo nullaosta del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (in breve C.I.P.N.E.S.)

ZONA E- E' consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale solo all'interno delle zone di cui trattasi, con un massimo di 2 preinsegne per attività.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di preinsegne per la pubblicizzazione direzionale delle attività ubicate in qualunque ambito, purché ricadenti all'interno del raggio di 5 km. dall'impianto e comunque sia nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.3. CARTELLO PUBBLICITARIO STRADALE

Il cartello pubblicitario è un manufatto mono o bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione diretta di messaggi pubblicitari o propagandistici esposti mediante pannello serigrafato.

Per impianti monofacciali potrà essere pubblicizzata una sola attività, per impianti bifacciali potranno essere pubblicizzati una attività per ambedue le facce oppure due attività diverse ognuna per ogni faccia.

Non potrà essere né luminoso né illuminato.

Ciascuna ditta potrà richiedere l'installazione di un solo cartello pubblicitario (sulla stessa strada) per pubblicizzare la propria attività.

Qualora il richiedente sia una ditta che operi nel campo della pubblicità per conto terzi, la stessa potrà richiedere complessivamente fino ad un massimo di 10 cartelli per anno.

Il bordo inferiore del cartello pubblicitario dovrà essere ad una quota non inferiore a 150 cm. rispetto a quello della banchina stradale mentre se installato su aree pubbliche aperte al transito pedonale, la distanza della base del manufatto dal piano di calpestio per cartelli poggianti su sostegni, dovrà essere contenuta tra un minimo di 210 cm. ed un massimo di 220 cm.

Non rientrano in tale novero i cartelli bifacciali delle paline fermate bus, che siano divenuti di proprietà dell'amministrazione a seguito di avvenuta scadenza della concessione.

ZONA A - Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

ZONA B - Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari eccezion fatta per i tratti di viabilità di proprietà di altri Enti, non ancora ceduti al Comune di Olbia con verbale di consegna, di seguito elencati:

Strada Statale SS125 dal Km. 322,00 fino alla delimitazione della zona B;

Strada Statale SS125 dal Km. 313,00 fino alla delimitazione della zona B;

Strada Provinciale SP122 dall'incrocio della sopraelevata tangenziale C.I.P.N.E.S. fino alla delimitazione della zona B;

Strada Statale SS127 dal Km. 3,600 fino alla delimitazione della zona B;

Nei tratti succitati i cartelli, atti a pubblicizzare le attività di servizio utili agli utenti della strada (bar, ristoranti, punti di ristoro, meccanici etc.) dovranno avere dimensioni di cm.60x90h. mentre quelli di pubblicità commerciale saranno consentiti fino ad un massimo di cm.300x200h.

La distanza tra cartello e cartello sarà consentita nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

Non potrà essere nè luminoso nè illuminato.

ZONA C - Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari.

ZONA D - E' consentita l'installazione solo previo nullaosta rilasciato dal C.I.P.N.E.S.. I cartelli di pubblicità commerciale, lungo la viabilità consortile, saranno consentiti fino alle dimensioni massime di cm.300x200h.

Tali cartelli potranno essere luminosi per luce propria e indiretta.

ZONA E - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari mono e bifacciali previo nullaosta dell'Ente Gestore. I cartelli avranno dimensioni massime di cm.300x200h.

Nella zona portuale è consentita esclusivamente l'installazione di cartellonistica contenente pubblicità istituzionale e turistica da posizionarsi nelle immediate vicinanze della stazione marittima.

Nella zona aeroportuale oltre alla pubblicità istituzionale e turistica potrà essere consentito (previa deroga e con esclusione della viabilità di accesso) il posizionamento di cartellonistica pubblicitaria di formati superiori, anche di formato trifacciale.

Tali cartelli potranno essere luminosi per luce propria e indiretta.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di cartelli pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

Detti cartelli, atti a pubblicizzare le attività di servizio utili agli utenti della strada (bar, ristoranti, punti di ristoro, meccanici etc.) dovranno avere dimensioni di cm.60x90h. mentre quelli di pubblicità commerciale saranno consentiti fino ad un massimo di cm.300x200h.

4.5.4. CARTELLO A MESSAGGIO VARIABILE O CASSONETTO LUMINOSO

Rientrano in questa tipologia tutti i manufatti mono o bifacciali con caratteristiche strutturali di un cartello idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili sia con schermi al led od anche con prismi rotanti o scorrevoli di tipo elettromeccanico (tipo rotor) in grado di trasmettere immagini statiche. Esso potrà essere eventualmente luminoso o illuminato è vietata in ogni caso la luce intermittente.

ZONA A - B - C - Non è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari della tipologia in oggetto.

ZONA D - E - E' consentita l'installazione di Cartelli Pubblicitari mono o bifacciali solo previo nullaosta rilasciato dal C.I.P.N.E.S. e degli altri enti gestori. Tali cartelli avranno dimensioni massime di cm.300x200.

Potranno essere luminosi per luce propria o per luce indiretta,

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di cartelli a messaggi variabili o cassonetto luminoso nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.5. TABELLA

Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente sul pannello (serigrafia, pittura, pellicola adesiva, ecc). Non potrà essere né luminoso né illuminato.

Ciascuna ditta potrà richiedere l'installazione sulla facciata dell'attività di una sola tabella pubblicizzante i prodotti ivi commercializzati.

ZONA A- Non è consentita l'installazione di tabelle pubblicitarie.

ZONA B - E' consentita l'installazione di tabelle pubblicitarie.

Tali tabelle avranno dimensioni massime di cm.80x50h. e spessore massimo di 5cm.

ZONA C - E' consentita l'installazione di tabelle pubblicitarie. Tali tabelle saranno con dimensioni massime di cm.600x300h, e spessore massimo di 5cm. nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona.

ZONA D - E - E' consentita l'installazione di tabelle pubblicitarie. Tali tabelle saranno con dimensioni massime di cm.600x300h. E' consentita l'installazione nelle facciate degli edifici di proprietà e/o gestiti direttamente o dati in concessione dagli enti competenti preposti, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di tabelle pubblicitarie nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.6. CARTELLI DI GRANDI FORMATI

Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno tale da assicurare la stabilità statica al manufatto, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari esposti sul manufatto mediante pannello serigrafato, di superficie superiore a 18 mq., delimitata perimetralmente da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.

In considerazione dell'ingombro e del forte impatto visivo gli impianti dovranno essere posizionati, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona.

Tali cartelli potranno essere luminosi per luce propria e indiretta.

ZONA A- B- C- D-Non è consentita l'installazione di cartelli di grandi formati.

ZONA E - E' consentita l'installazione di cartelli di grandi formati, solo nell'ambito della stazione portuale e aeroportuale (esclusa la viabilità di accesso) mentre è vietata l'installazione di tali cartelli in ambito ferroviario.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di cartelli di grandi formati nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.7. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (vedi art.4.2. lett.g) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

I suddetti impianti si è preferito regolamentarli con un capitolo dedicato pertanto all'uopo si rimanda al Capitolo 9 del presente Piano.

ZONA A- Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari di servizio, fatta eccezione per orologi, cestini, quadri planimetrici e rastrelliere portabici.

ZONA B- C- D- E - E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari di servizio.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari di servizio nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.8. TOTEM

Elemento tridimensionale, mono o bifacciale, vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione dei messaggi fissi, di carattere sociale, commerciale, istituzionale e sportivo. Potrà eventualmente essere utilizzato come impianto pubblicitario di servizio prevedendo funzioni miste di pubblico servizio e commerciali.

Ciascuna ditta potrà richiedere l'installazione sull'area pertinenziale dell'attività di un solo totem pubblicitario (in alternativa all'insegna su palo, o di quella a bandiera, fatta la sola eccezione per i distributori di carburanti).

ZONA A- Non è consentita l'installazione di totem pubblicitari.

ZONA B - è consentita l'installazione di totem pubblicitari

Tali totem saranno con dimensioni massime di cm.100x300h.

ZONA C - E' consentita l'installazione di totem pubblicitari.

Tali totem saranno con dimensioni massime di cm.150x600h, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona.

ZONA D - E - E' consentita l'installazione di totem pubblicitari. Tali totem saranno con dimensioni massime di cm.200x800h. E' consentita l'installazione nelle aree pertinenti degli edifici di proprietà e/o gestiti direttamente o dati in concessione dagli enti competenti preposti, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali della zona.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di totem pubblicitari nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.9. PANNELLI PUBBLICITARI LUMINOSI O DISPLAY

Si definisce pannello pubblicitario luminoso o Display un elemento tridimensionale, mono o bifacciale con caratteristiche strutturali di un cartello idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili con display luminoso formato da led o altro sistema simile in grado di trasmettere immagini con grafica in animazione.

E' consentito installare i mezzi suddetti, sia per pubblicità commerciale che per la divulgazione di messaggi pubblicitari e informazioni per la cittadinanza, anche di carattere socio-culturale, previa concessione come specificato al Capitolo. 9 delle presenti norme tecniche.

La superficie dei citati mezzi pubblicitari non potrà essere superiore a 18 mq.

Nel centro abitato il loro posizionamento dovrà rispettare le prescrizioni dei cartelli a messaggio variabile del presente regolamento art. 4.5.4, inoltre il numero di impianti nel territorio comunale saranno massimo 2 (due) per ciascuna zona ove consentito.

Il loro posizionamento sarà stabilito dall'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione sempre nel rispetto del D.P.R. n° 495/92.

Per il colore, struttura e illuminazione dei messaggi pubblicitari si rinvia agli art.4.4.1.- 4.4.2.- 4.4.4 e 4.4.6 del presente regolamento.

ZONA A- Non è consentita l'installazione di pannelli pubblicitari luminosi o display, eccezion fatta per le sale cinematografiche che, al fine di sostituire le bacheche con locandine cartacea, potranno installare in deroga a quanto previsto dal Capitolo 9, un massimo di 2 pannelli digitali ciascuno delle dimensioni non superiori a 2,5 mq. contenenti esclusivamente messaggi informativi rivolti al pubblico in merito agli spettacoli in programmazione nelle sale.

ZONA B - C - D - E - E' consentita l'installazione di pannelli pubblicitari luminosi o display

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di pannelli pubblicitari luminosi o display nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.10. STRISCIONI

Lo Striscione è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Esso avrà dimensioni massime di cm.800x80h, deve essere collocato ad altezza minima di m. 5,10 dal piano carrabile.

Lo striscione non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

CARATTERISTICHE DEGLI STRISCIONI AMMESSI

1) STRISCIONI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE

Striscioni che prevedono manifestazioni e spettacoli sportivi, culturali, sagre etc.. non aventi fine di lucro, privi di sponsorizzazioni commerciali.

Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente essere un Ente Pubblico e/o un'Associazione dal cui Statuto si evince che non esiste fine di lucro.

2) STRISCIONI NON AVENTI CARATTERE COMMERCIALE MA CON SPONSORIZZAZIONI COMMERCIALI

Striscioni che prevedono manifestazioni non aventi scopo di lucro, ma contenenti sponsorizzazioni commerciali, lo spazio per le sponsorizzazioni non potrà superare il 30 % della superficie dello striscione.

3) STRISCIONI AVENTI CARATTERE COMMERCIALE

Striscioni che prevedono effettuazione di offerte e vendite anche a carattere straordinario.

In entrambe le fattispecie l'esposizione dovrà essere effettuata all'interno dell'area di pertinenza dell'attività, durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferisce, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un massimo di venti giorni complessivi.

Possono essere posizionati, previa autorizzazione, con i limiti precedentemente fissati in tutti i punti consentiti o da concordarsi volta per volta con il servizio insegne, fino ad un massimo di 12 striscioni in contemporanea ma sempre nel numero massimo di 2 striscioni per ciascun evento/manifestazione.

Sarà consentita l'installazione solo mediante ancoraggi eseguiti su agganci esistenti sui muri degli edifici, o su appositi pali che non siano quelli di illuminazione pubblica. E' assolutamente vietato ancorarli nei balconi sia in muratura che in ferro

ZONA A - Non è consentita l'installazione di striscioni, fatta eccezione per quelli di cui ai punti 1) e 2) .

ZONA B - C - D - E - E' consentita l'installazione degli striscioni di cui al punto, saranno consentiti solo all'interno nelle aree di proprietà delle attività di media-grande distribuzione, centri commerciali, concessionarie, cantieri edili, sono assolutamente esclusi gli esercizi di vicinato.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di striscioni nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.11. GONFALONE O STENDARDO

Il gonfalone/stendardo è un elemento bidimensionale, realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità propria, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; esso deve essere delle dimensioni massime di cm.70x200h., collocato ad altezza minima di m. 2,50 dal marciapiede.

E' ammessa l'installazione di gonfaloni della seguente tipologia:

a)-finalizzati alla pubblicizzazione di sagre e manifestazioni tipo istituzionale/sociale/sportivo. L'esposizione di tali gonfaloni/stendardi è autorizzabile unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione a cui si riferiscono, oltretutto durante la settimana precedente e le ventiquattr'ore successive, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni annuali e per un massimo di trenta giorni consecutivi complessivi.

b)-finalizzati alla pubblicizzazione di promozioni commerciali.

L'esposizione di gonfaloni/stendardi di tipo commerciale è autorizzabile unicamente per un periodo non superiore a 90 giorni annuali e per un massimo di trenta giorni consecutivi complessivi.

I gonfaloni/stendardi potranno essere posizionati sui pali dell'illuminazione pubblica, gli eventuali sostegni dovranno essere realizzati in modo da evitare rotazioni intorno ai pali e dovranno essere rimossi contestualmente al telo pubblicitario.

Il gonfalone può essere luminoso per luce indiretta; in nessun caso il gonfalone/stendardo può aggettare sulla carreggiata.

Il numero massimo di gonfaloni/stendardi con lo stesso messaggio pubblicitario avente carattere commerciale (punto b) posizionabili all'interno del territorio del Comune di Olbia è di n° 30. Nel caso di sagre, feste, manifestazioni sportive/culturali e simili sarà consentita l'installazione fino a n° 100, derogabili nel caso di manifestazioni che siano di particolare importanza.

ZONA A - Non è consentita l'installazione di gonfaloni/stendardi, eccezion fatta per quelli di cui al punto a).

ZONA B - C - D - E - E' consentita l'installazione di gonfaloni/stendardi, saranno consentiti solo negli ambiti circostanti alle aree di proprietà delle attività di media-grande distribuzione, centri commerciali, concessionarie, sono assolutamente esclusi gli esercizi di vicinato.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di gonfaloni/standardi nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.12. SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO SU SUPERFICIE STRADALE

Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali diversi che non consentano l'immediata rimozione da parte del richiedente al termine fissato dall'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno a pavimentazioni in materiali di particolare pregio e che per le loro caratteristiche possono essere deturpate dal loro collocamento.

L'effettuazione di questa pubblicità non deve in alcun caso generare confusione con la regolamentare segnaletica orizzontale.

ZONA A- Non è consentita la loro effettuazione.

ZONA B - C - D - E - Essi sono ammessi unicamente:

- all'interno di aree private ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
- lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di segni orizzontali reclamistici su superficie stradale nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.13. PUBBLICITA' FONICA O SONORA

Si definisce pubblicità sonora o fonica qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza.

E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alla forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

La pubblicità fonica **fuori dai centri abitati** è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

La pubblicità fonica **all'interno dei centri abitati** è consentita nelle modalità e negli orari stabiliti dal Regolamento Comunale e più precisamente:

a) nel periodo dal 01.04 al 30.09 di ogni anno:

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30
- dalle ore 17,30 alle ore 19,30;

b) nel periodo dal 01.10 al 30.03 di ogni anno:

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30
- dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

In tutti i casi la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti dalla vigente legislazione in materia.

Essa è vietata a distanza minore di 150 metri da ospedali, cimiteri, cliniche, case di riposo e dalle scuole di ogni ordine e grado durante l'orario di lezione.

La pubblicità elettorale sul territorio comunale è autorizzata dal Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio-Edilizia Privata e Pubblica (o suo delegato) ed è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 aprile 1975, n° 130.

Chi intende effettuare la pubblicità di cui al presente articolo presenta istanza, almeno quindici giorni prima della data di inizio della pubblicità, contenente, il messaggio da diffondere e gli orari, la denominazione e l'indirizzo del soggetto pubblicizzato.

ZONA A - B - C - D - E - è consentita l'effettuazione.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'effettuazione nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.14. BACHECHE

La pubblicità commerciale effettuata con l'impiego di bacheche apposte sulle pareti degli stabili e/o pilastri, non è autorizzabile.

E' ammesso l'impiego esclusivamente:

- a)** per i locali inerenti attività turistico-ricettive (alberghiere e paralberghiere);
- b)** per le agenzie immobiliari
- c)** per i locali inerenti attività culturali e per lo spettacolo (cinema, teatri, saloni di ritrovo e conferenze etc.) significando che per i cinema è previsto da questo Piano che in luogo della bacheca sarà possibile installare display al led;
- d)** per i locali riservate alle sedi di partito, associazioni, enti ecc., non aventi fine di lucro;

E' consentita esclusivamente la collocazione di una sola bacheca sulla facciata di ingresso al fabbricato in cui ha sede l'attività.

Le bacheche potranno essere di superficie massima di cm.85x60h. e profondità massima di 10 cm. e dovranno essere realizzate in legno o ottone brunito e potranno avere illuminazione propria essere tamponati con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm. o con policarbonato tipo "LEXAN" di spessore minimo 5 mm.

ZONA A- Non è consentita l'installazione, potrà essere autorizzata solo a seguito di modifica del relativo piano particolareggiato che ne stabilirà tipologia, dimensioni, e materiali da utilizzarsi.

ZONA B - C - D - E – E' consentita l'installazione.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.15. PUBBLICITA' SUI VEICOLI

La Pubblicità sui veicoli è regolamentata nell'art.57 del Regolamento al Codice della Strada approvato con D.P.R.495/92 e riportata così come di seguito.

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.

2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:

- a)** che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
- b)** che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
- c)** che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
- d)** che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
- e)** che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.

3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni: **a)** che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili; **b)** che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; **c)** che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.

4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:

- a)** che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;

- b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
- c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
- d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
- e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.

6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

8. Su tutto il territorio comunale, sia su area pubblica che privata in vista di area pubblica, è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta continuata dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni e art. 203, comma II, lettera q) del D.P.R. n. 495/92 e sui rimorchi aventi le medesime caratteristiche, che si trovino o meno agganciati al veicolo trainante. Su detti veicoli in sosta, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Per quanto riguarda la pubblicità sui veicoli sono valide le prescrizioni dell'articolo 57 del DPR 495/92.

9. Fatti salvi i veicoli privati con marchi e ragioni sociali, è vietata su tutto il territorio comunale, la sosta di veicoli con insegne pubblicitarie.

10. Per la pubblicità da effettuarsi mediante veicoli mobili speciali (auto pubblicitari c.d. vele-veicoli trainati, carrelli appendice, poster bus c.d. camion vela) è consentita esclusivamente in forma itinerante mentre sarà possibile sostare, nelle sole zone od aree di proprietà o in godimento al Comune e da quest'ultimo individuate, come riportato sulle tavole n.4 e 4.03 (simbolo CV).

Il periodo massimo di sosta consentito nello stesso punto non potrà essere superiore alle 4 ore con esposizione del disco orario.

L'effettuazione della pubblicità verrà autorizzata solo a seguito di rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale ed assolvimento dell'imposta sulla pubblicità.

E' fatto assoluto divieto sostare lungo ed in prossimità del lato mare (in entrambi i lati della carreggiata ivi comprese le aree di parcheggio), e le zone demaniali limitrofe alle stesse.

11. I veicoli mobili speciali presenti nelle aree individuate, in sosta oltre l'orario consentito, verranno sanzionati e fatti rimuovere in quanto considerati alla stregua di un impianto fisso, da inquadrare nella categoria residuale dei mezzi di pubblicità ordinaria disciplinata dal Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, art. 12, atteso che i mezzi pubblicitari in questione, per le peculiari caratteristiche nonché modalità di utilizzo, non possono "essere considerati per la loro "locomovibilità", veicoli intesi come mezzi di trasporto idonei alla circolazione, in quanto assumono di fatto la natura di impianto fisso (Corte di Cassazione – Sentenza 24 Gennaio 2013 n. 14143).

12. Al di fuori dei centri abitati, la pubblicità a mezzo di veicoli mobili speciali, è disciplinata dell'Ente proprietario della Strada, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23 C.d.C. e 51 Reg. Esec. Codice della Strada.

ZONA A- non è consentita l'effettuazione.

ZONA B - C - è consentita l'effettuazione.

ZONA D - E - è consentita l'effettuazione previo nullaosta del C.I.P.N.E.S. e degli enti gestori.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'effettuazione nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.16. PUBBLICITÀ NEI CANTIERI EDILI

Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari diversi dalle affissioni, attinenti le attività del cantiere, quindi in materiali opachi non cartacei, anche illuminati in modo indiretto. Tale pubblicità deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. 507/93.

La superficie del mezzo pubblicitario, da posizionarsi preferibilmente sempre all'interno dell'area di cantiere (salvo impedimenti che dovranno essere motivati per l'ottenimento di un eventuale deroga) non dovrà mai superare i 6 mq.

Potrà essere autorizzato un solo cartello monofacciale (anche sorretto da pali di sostegno) che riporti i dati di cantiere obbligatori per legge, esso potrà contenere il rendering dell'intervento da realizzarsi ed il relativo messaggio pubblicitario che potrà riportare l'identificativo del complesso, le marche dei materiali utilizzati, e le attività attinenti al cantiere (vendita, affittasi etc.), significando che la superficie utilizzata per la pubblicità non potrà essere maggiore del 50% del cartello che la contiene.

Nel caso che il manufatto esponga esclusivamente i dati di cantiere, sarà consentito posizionare in aggiunta una striscione delle dimensioni non superiore a 3 mq., ma sempre all'interno dell'area di intervento.

La collocazione di tali manufatti è soggetta alle seguenti condizioni e limitazioni:

- a) Le dimensioni devono risultare proporzionate e compatibili con le caratteristiche dimensionali del cantiere, dell'assetto urbano e del contesto di riferimento.
- b) La grafica ed i messaggi pubblicitari devono altresì risultare compatibili con l'intervento proposto e non interferire e creare disturbo ad elementi di importanza storica o paesaggistica.
- c) La durata dell'esposizione sarà inizialmente concessa per tre anni, rinnovabile a discrezione dell'amministrazione, fino alla naturale scadenza della concessione, a condizione si dimostri l'effettivo avanzamento dei lavori.

ZONA A - B - C - D - E - è consentita l'effettuazione.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'effettuazione nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.17. GIGANTOGRAFIE SU PONTEGGI NEI CANTIERI EDILI O SU EDIFICI

Per gigantografie pubblicitarie si intendono teli o pannelli di protezione riproducenti grafiche e/o quant'altro necessario alla formulazione di messaggi pubblicitari di superficie superiore a 6 mq. siti su ponteggi di cantieri edili o facciate di immobili pubblici o privati.

Essi sono assimilati ai messaggi di pubblicità temporanea.

Per le finalità a cui sono destinati, tali mezzi pubblicitari, si distinguono in tre tipologie: Artistica, Pubblicitaria e Mista.

Per tipologia artistica si intendono gigantografie, di qualunque formato e dimensione riproducenti (esclusivamente) immagini per parti o per intero riferite alle facciate coperte o retrostanti.

Per tipologie pubblicitarie si intendono le gigantografie, di qualunque formato e dimensione, riproducenti messaggi pubblicitari inerenti o meno al cantiere in oggetto.

Per tipologie miste si intendono le gigantografie che riproducono, in modo combinato, tipologie artistiche con messaggi pubblicitari dove la parte pubblicitaria non ecceda il 10 % del totale della parte artistica o comunque non superiore al 10% dell'intera superficie autorizzata.

La collocazione delle suddette tipologie sono consentite esclusivamente in occasione dello svolgimento di lavori edilizi, esposti per la sola durata del cantiere e per scopi di pubblicità commerciale, ed è soggetta alle seguenti condizioni e limitazioni:

- a) L'impatto scenico riprodotto sulle gigantografie deve risultare compatibile con le caratteristiche dell'edificio e l'assetto urbano del contesto di riferimento.
- b) I messaggi pubblicitari devono altresì risultare compatibili in termini di "competizione commerciale" con le attività presenti sull'edificio e nelle aree adiacenti.
- c) Le dimensioni delle gigantografie possono estendersi alla intera superficie del ponteggio nel caso di tipologie artistiche o di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.
- d) È consentita la collocazione di gigantografie a tipologia mista con il limite che la superficie destinata a messaggi pubblicitari, opportunamente confinata, non ecceda il 10% del totale della superficie autorizzata.
- e) È consentita la collocazione di gigantografie a tipologia pubblicitaria, poste su facciate di immobili pubblici o privati (privi di aperture ed in possesso di agibilità) che insistono su area privata le cui pareti non risultino a filo di vie e piazze pubbliche, la superficie del mezzo pubblicitario potrà occupare una superficie fino al 100% della facciata di affissione.

- f) La gigantografia può essere luminosa per luce indiretta; non è consentito il messaggio variabile.
- g) Il posizionamento potrà avvenire solo dietro rilascio di nullaòsta da parte dei proprietari e/o amministratore del condominio.
- h) La durata dell'esposizione nei ponteggi e nei cantieri edili sarà inizialmente concessa per un anno, rinnovabile a discrezione dell'amministrazione, fino alla naturale scadenza della concessione, a condizione si dimostri l'effettivo avanzamento dei lavori.
- i) La durata dell'esposizione relativa alla fattispecie di cui al punto e sarà consentita per un mese, riproponibile, decorsi due mesi dall'ultima esposizione, fino ad un massimo di 3 esposizioni all'anno.

ZONA A - B - C - D - E - è consentita l'installazione, evidenziando che nel caso dei capannoni industriali sarà consentito coprire la facciata principale fino al 50% della sua superficie, a tal proposito l'eventuale occlusione di aperture sarà consentita solo se verrà garantita la conservazione del rapporto aeroilluminante.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.18. BANDIERE

Per bandiera si intende l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, potrà essere utilizzata in occasione di ricorrenze manifestazioni celebrative di carattere nazionale e locale, per manifestazioni o spettacoli o promozioni pubblicitarie commerciali.

Sono ammesse le seguenti tipologie dove sarà consentito apporre su tale mezzo, tranne che al punto b), il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale:

a)-Bandiera fissata a pennone di altezza non superiore a mt.8 installato verticalmente al suolo, la superficie della bandiera non dovrà superare 7,00 mq. con esposizione esclusivamente all'interno dell'area privata.

b)-Bandiera fissata a pennone di altezza non superiore a mt.4 da installarsi esclusivamente sulle facciate o sui balconi di edifici pubblico-istituzionali (sedi municipali, caserme, biblioteche, tribunali, scuole etc.), la superficie della bandiera non dovrà superare 14 mq. con altezza pari a 2/3 della lunghezza.

c)-Bandiere tipo vela fissate su stelo (preferibilmente in alluminio) collegato ad un basamento di sostegno anche del tipo zavorrabile, lo stelo dovrà avere un'altezza massima di mt.2,50 mentre la superficie della vela non potrà superare 1 mq., l'esposizione potrà avvenire esclusivamente all'interno dell'area di proprietà privata mentre in caso di manifestazioni sportive o su aree delimitate allo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive e di pubblico interesse in genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive, sarà valutata caso per caso la possibilità di concederne l'esposizione anche sul suolo pubblico, previa disponibilità del relativo titolo.

Può essere luminosa per luce indiretta.

Sarà consentito il posizionare fino ad un massimo di 5 bandiere e 10 bandiere tipo vela nelle seguenti zone.

ZONA A- Non è consentita la loro esposizione, fatta eccezione per le bandiere di cui al punto b) nel caso di manifestazioni sportive, culturali e pubblico interesse in generale, potranno essere autorizzate quelle di cui al punto c).

ZONA B - C - D - E - Esse sono ammesse unicamente:

1. all'interno di aree private di medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali, concessionari auto, alberghi, distributori di carburante, porto, aeroporto per le bandiere di cui ai punti a) e c);
2. all'interno di aree private di cui al punto 1 e degli esercizi di vicinato per le bandiere di cui al punto c)

ZONA F.C.A. - E' consentita l'installazione di bandiere nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.19. CAVALLETTI PUBBLICITARI

Per cavalletto si intende l'elemento bidimensionale amovibile che può essere bifacciale, costituito da due elementi a forma di "V" rovesciata, finalizzato alla promozione pubblicitaria dell'attività con le relative offerte e servizi.

Ciascuna attività potrà fare richiesta per l'esposizione di un solo cavalletto autorizzabile per un periodo massimo di 12 mesi.

Può essere posizionato esclusivamente su area privata pertinenziale antistante un pubblico esercizio o una attività commerciale, in caso di manifestazioni di importanza pubblica o culturale potranno essere posizionati in area pubblica premunendosi della prescritta autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale.

La struttura non deve essere fissata al suolo ed il materiale utilizzato dovrà essere di nobile fattura come legni verniciati od impregnati, metallo zincato a caldo verniciato non attaccabile da agenti atmosferici, le iscrizioni dovranno essere decorose ed esclusivamente informative mentre saranno escluse dalle colorazioni tutte le tonalità di rosso e colori fosforescenti.

Deve essere posizionato in modo tale che non sia di intralcio e pericolo per la circolazione dei pedoni, e rimosso nei giorni e negli orari di chiusura dell'attività commerciale.

Non devono superare il mezzo metro quadrato di superficie occupata ed avere dimensioni comprese tra 0,90 cm. di altezza e cm.60 di base, non possono essere luminosi.

ZONA A- non è consentita il posizionamento.

ZONA B - C - D - E - è consentito il posizionamento.

ZONA F.C.A. - E' consentito il posizionamento nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.20. AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata a terra o in volo, eseguita con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati o simili mediante scritte, striscioni e disegni fumogeni, ivi ricompresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale è consentita in occasione di promozioni commerciali, manifestazioni sportive e fieristiche e campagne elettorali, negli spazi sovrastanti ove si svolgono le manifestazioni stesse e purché vengano ancorati in aree private e, previa delibera di Giunta Comunale, in aree di uso pubblico.

E' assolutamente vietato il lancio di oggetti o manifestini,

Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti riservati alle autorità competenti sulla regolarità dei permessi per il volo, ed ogni altra qualsiasi autorizzazione occorrente.

ZONA A- non è consentita l'effettuazione.

ZONA B - C - D - E - è consentita l'effettuazione.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'effettuazione nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.21. SORGENTI LUMINOSE

Per sorgente luminosa si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura, ed emergenze naturali.

Potrà consistere anche nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

La sorgente luminosa dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante.

ZONA A- non è consentita l'effettuazione, fatta eccezione nei casi di proiezioni di cinema all'aperto o manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse (mostre, presentazioni di libri e simili).

ZONA B - C - D - E - è consentita l'effettuazione.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'effettuazione nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

4.5.22. VOLANTINAGGIO/DISTRIBUZIONE OGGETTI /PUBBLICITA' IN FORMA AMBULANTE

Si intende la pubblicità effettuata mediante la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, gadget e simili), oppure con persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari (uomini sandwich).

In conformità a quanto previsto dall'art.44 del Regolamento di igiene urbana e ambientale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.98 in data 28.11.2008, modificato con delibera di Consiglio

Comunale n.83 del 21.12.2009, al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione comunale o da altri Enti o da Aziende pubbliche, rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione comunale, **è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico:**

- a)** distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
- b)** lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili;

E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari e/o piccola oggettistica promozionale (gadget e simili) "ad personam", previa autorizzazione da parte della Polizia Locale, evidenziando che quando l'attività di volantinaggio e/o distribuzione di piccola oggettistica si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare, a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti, evidenziando che per l'occupazione del suolo pubblico occorrerà premunirsi della prescritta autorizzazione da ottenersi presso la Polizia Locale.

E' consentita altresì la distribuzione di materiale pubblicitario solo all'interno delle cassette delle lettere.

E' consentita la circolazione dei cosiddetti uomini sandwich, a condizione che non costituiscano intralcio al traffico pedonale e veicolare, sempre previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Polizia Locale.

In caso di violazione dove non risulti possibile individuarne l'autore, risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio pubblicitario contenuto nel volantino/oggetto distribuito.

ZONA A- B - C - D - E - è consentita l'effettuazione.

ZONA F.C.A. - E' consentita l'effettuazione nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada.

5 DISPOSIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI IN ZONE A REGOLAMENTAZIONE PARTICOLARE

Per gli impianti pubblicitari ricadenti all'interno dell'area Ferroviaria, Portuale e Aeroportuale, così come individuate nel presente Piano, le autorizzazioni dovranno essere richieste ai rispettivi Enti Gestori, ed in copia trasmesse a questa Amministrazione, che provvederà a rilasciare il prescritto nulladosta se conformi alle prescrizioni dettate dal Piano medesimo.

La pubblicità esposta all'interno delle suddette aree, non rientra nella quantificazione di cui al punto 11.4

6. LIMITAZIONI E DIVIETI

Limitazioni

Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo e comunque non deve generare confusione con la segnaletica stradale. (Rif. Art. 4.4.1.)

L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità. (Rif. Art. 4.4.1.)

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

Lungo le strade site nell'ambito od in prossimità di beni o luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali ambientali poste esternamente alla perimetrazione degli ambiti di iniziativa comunale (zone con vincolo ambientale, idrogeologico etc..) la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è subordinata alla autorizzazione rilasciata dal Comune, come Ente subdelegato (D.L.gs. 42/2004); all'interno di tale perimetrazione l'autorizzazione è rilasciata dalla competente area comunale.

Nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso previsto dal D.L.vo 29 ottobre 1999 n.40 (decreto Melandri).

Nelle località e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135, 136 del regolamento di attuazione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 così come modificato dal DPR 16 settembre 1996, n. 610.

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della Sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione (D.L.gs. 42/2004).

Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada (né paralleli, né perpendicolari) devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco delle distanze.

Sulle rotonde non è consentita effettuare alcuna forma di pubblicità, ne tantomeno è permesso pubblicizzare i soggetti pubblici o privati che realizzano o curano la manutenzione del verde.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, **fuori ed all'interno dei centri abitati**, possono essere collocati insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C, E ed F e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

All'interno delle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio ad esse collegate sono ammessi esclusivamente i mezzi pubblicitari riportanti messaggi riferiti a prodotti strettamente inerenti l'attività esercitata dalla stazione stessa, risulta pertanto tassativamente vietata la pubblicità commerciale conto terzi.

Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato.

In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

I mezzi pubblicitari "a bandiera", posti perpendicolarmente al senso di marcia, qualora non sporgano all'interno della carreggiata, dovranno avere il margine inferiore ad un'altezza non inferiore a mt. 2,5 dal piano stradale o dal marciapiede; nel caso in cui sporgano sulla carreggiata, dovranno essere posti ad un'altezza minima dal suolo di mt. 5,10; **in ogni caso non possono invadere la corsia;**

Le distanze tra cartello e cartello pubblicitario, posizionati perpendicolarmente alla carreggiata, onde evitare fenomeni di assieppamento o di occlusione, dovranno osservare le distanze prescritte negli abachi specifici.

Le misure prescritte si applicano dai segnali stradali e da cartello a cartello nel senso delle singole direttrici di marcia e non si applicano quando la pubblicità e le affissioni siano infisse contro edifici o muri preesistenti.

Il messaggio pubblicitario nei cartelli potrà essere variato solo se sono trascorsi tre mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione esso potrà essere sostituito a seguito di richiesta scritta con indicazione di variazione di messaggio pubblicitario come indicato (Art. 53 comma 3 e 8 Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada).

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

E' obbligatorio avere il massimo rispetto per le zone di particolare pregio quali centro storico e lungomari.

Collocazione vietata

Non è consentito collocare impianti pubblicitari, sugli edifici e nei pressi di luoghi di interesse storico entro il raggio di 100 mt., su statue, monumenti, fontane, sul muro di cinta dei cimiteri e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze.

E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni, su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani.

E' vietato utilizzare alberi, pali adibiti ad altri usi oltre quelli consentiti o strutture provvisorie, per l'apposizione di impianti pubblicitari sia a carattere temporaneo che permanente, sono fatti salvi i gonfaloni e le placchette che pubblicizzano gli spettacoli viaggianti che potranno essere installati nei pali dell'illuminazione a condizione che non vengano utilizzati per il fissaggio nastri adesivi di vario genere e

che non aggettino sulla carreggiata e solo previo ottenimento dei relativi nullaosta da parte di Polizia Locale e Settore Tecnico.

E' vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari su tetti e terrazzi (eccezion fatta per le insegne degli alberghi, attività industriali e della media e grande distribuzione, centri commerciali) su cancellate e ringhiere dei balconi.

E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale e manufatti per la salvaguardia della sicurezza stradale (guard-rail o recinzioni), come supporti pubblicitari o ad ancoraggio degli stessi.

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) fuori ed entro i centri abitati in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°, lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui rondò, nelle fioriere, nei sottopassi ferroviari o negli impalcati dei sovrappassi (ferroviari o carrabili), sulle banchine di sicurezza, sulle isole spartitraffico e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possono, al giudizio dell'Ente proprietario della strada, ingenerare confusione con i segnali stradali o con segnalazione luminose di circolazione, ovvero rendere difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

E' vietata sia in area pubblica che in area privata oltre che sul lato mare (ai sensi di cui all'art.4.5.15 c.10), la pubblicità effettuata mediante la sosta continuata di rimorchi per uso speciale pubblicitario, come definiti dall'art. 56, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e dall'art. 204, comma 2, lettera s) del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni, sono fatte salve le zone individuate allo scopo dal presente Piano.

Non è consentita l'apposizione di manifesti, locandine ed altri mezzi di pubblicità temporanea al di fuori dei supporti appositamente previsti dal presente regolamento.

7. TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- 1) Amministrazione rilasciante
- 2) Soggetto titolare (completo di indirizzo della sede legale e del n. telefonico se esistente)
- 3) Numero dell'autorizzazione (n. di protocollo di ricevimento della domanda in caso di decorrenza dei termini)
- 4) Data di scadenza dell'autorizzazione
- 5) Data dell'autorizzazione
- 6) Numero dell'impianto (richiesto solo per il concessionario)

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

Qualora l'applicazione della targhetta risulti difficoltosa, è ammesso che i dati identificativi siano riportati con scritte a pennarello a carattere indelebile.

8. AUTORIZZAZIONI/PARERI

Oltre a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, l'installazione di tutti i mezzi pubblicitari inclusi nel presente Piano è soggetta ad autorizzazione.

Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, aeroportuali, aree portuali, quando siano visibili sulla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana), Geasar, Port Authority, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari necessita di autorizzazione preventiva del proprietario e/o amministratore legale del suolo o del bene su cui sarà collocato il mezzo.

Si rimanda interamente all'art. 53 del Regolamento di attuazione dell'Art. 23 del Codice della Strada per tutte le prescrizioni relative a mezzi ed impianti da installare fuori dei centri abitati.

L'installazione dei mezzi pubblicitari e/o di segnaletica verticale privata è sempre subordinata al rilascio del nullaosta, indipendentemente dal fatto che si richieda di collocarli all'interno o all'esterno del perimetro del centro abitato e/o su strade di proprietà o competenza (ai sensi del Codice della Strada) di altri Enti; nel caso la collocazione venga richiesta su strade di proprietà di altri Enti, in allegato all'istanza di nullaosta dovrà essere allegata l'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente ai sensi del D.P.R. 495/92;

8.1. AUTORITÀ COMPETENTE

Fuori dei centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di essa è rilasciata:

- a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli uffici speciali per autostrade;
- b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;
- c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri Enti, dalle rispettive amministrazioni;

Dentro i centri abitati:

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, all'interno dei centri abitati è rilasciata dal Comune competente, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

8.2. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI/PARERI (CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI)

Premesso che la Delibera della Giunta Regionale n.39/55 del 23 Settembre, e relative direttive di raccordo in materia di S.U.A.P. tra la L.R. 3/2008 e D.p.r. 160/2010, **all'art.3 esclude dal campo delle predette direttive le Sanatorie;**

Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art.3 del Codice della Strada ed esclusi gli ambiti di competenza di altri Enti, si applicherà il seguente iter:

1. Il richiedente che rientra nel novero delle attività produttive (società, liberi professionisti, artigiani etc.) dovrà presentare la richiesta allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con la modulistica di rito prevista dalla Legge Regionale 3/2008 e relative direttive approvate con Delibera della Giunta Regionale n.39/55 del 23 settembre 2011, detta richiesta, di norma una per ogni impianto pubblicitario, dovrà contenere la prescritta documentazione in formato digitale (formato dwf.p7m per i grafici di progetto) a firma di un tecnico abilitato alla libera professione (geometra architetto, ingegnere etc.). La richiesta (DUAAP), dovrà contenere generalità, residenza e codice fiscale o partita iva del richiedente, strada/piazza e numero civico con dati catastali relativi alla collocazione, in particolare si avrà cura di riportare gli estremi del titolo di disponibilità dell'immobile (registrato presso l'Agenzia delle Entrate) in base al quale si ha diritto a presentare la richiesta; qualora l'installazione ricada su suolo pubblico o demaniale occorrerà allegare la relativa autorizzazione, qualora invece ricada in ambito condominiale occorrerà allegare l'estratto del verbale di assemblea che autorizza l'intervento. Si avrà cura altresì di specificare se l'ambito di intervento interessato coinvolga altri Enti (Anas, Provincia, Rete Ferroviaria Italiana, Demanio Portuale e Aeroportuale, Tutela del Paesaggio, Polizia Locale, Soprintendenza etc.) ciò al fine dell'ottenimento dei prescritti pareri in sede di procedura soggetta a conferenza dei servizi.

La richiesta priva dei documenti di rito, ricorrendone i presupposti (impossibilità di sanare le carenze con integrazioni) sarà dichiarata irricevibile ed archiviata dal responsabile dell'ufficio preposto, conseguentemente dovrà riproporsi una nuova istanza.

La documentazione accompagnatoria da allegarsi alla richiesta (Composta dai Modelli DUAAP, A0 e A16 e se del caso A28) è la seguente:

- a) fotografia dello stato di fatto;
 - b) planimetria, in scala adeguata con indicato il posizionamento del manufatto;
 - c) simulazione fotografica dell'impianto nel punto di installazione;
 - d) sezione quotata del manufatto riportante, spessore, altezze, distanza dal suolo e dalla parete dell'edificio;
 - e) bozzetto in scala adeguata del messaggio pubblicitario, con scritte e simboli a colori evidenziando che se la domanda è relativa a cartelli o mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i cartelli previsti;
 - f) relazione descrittiva dell'intervento con indicazione dei materiali utilizzati, colori, modalità di fissaggio;
 - g) autodichiarazione attestante che il manufatto è stato calcolato, sarà realizzato e posto in opera tenuto conto della natura del terreno e della spinta del vento, siccome previsto dall'art. 53 DPR 495/92 (art. 23 CDS) e, in caso di impianto che utilizzi circuiti elettrici di modesta entità, della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia (diversamente necessita allegare per legge il progetto illuminotecnico);
 - h) ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria;
 - i) attestazione dell'avvenuta stipula di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;
2. Il richiedente che non rientra nel novero delle attività produttive (professionisti sanitari etc.) presenterà la richiesta presso lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), con la medesima modulistica criteri e modalità di cui al punto 1, fatta eccezione per i diritti di istruttoria che dovranno essere versati al SUE, e con l'aggiunta di un autodichiarazione (con estremi dell'invio) inviata al proprio ordine professionale di appartenenza, ove si dichiarino le dimensioni e tipologia del manufatto pubblicitario e la veridicità e trasparenza del messaggio informativo ivi riportato, nonché della sua aderenza ai requisiti di decoro secondo i criteri adottati dal codice deontologico, ciò in quanto trattasi di pubblicità sanitaria ai sensi della Legge n.175/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, siccome modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.p.r. n.137/2012 (Legge Bersani);

La precitata procedura resta valide anche nei confronti del concessionario per la gestione della pubblicità che, qualora dovesse sottoporre al vaglio dell'Amministrazione Comunale, un progetto organico di distribuzione su tutto il territorio comunale di alcuni impianti pubblicitari, affissione, segnaletici, paline di fermata bus e di pubblico servizio in generale che intenda collocare, dovrà produrre in allegato, per ciascun impianto la predetta documentazione.

8.2.1. VARIAZIONE AI BOZZETTI AUTORIZZATI

Il titolare dell'autorizzazione ha la facoltà, trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, di richiedere la variazione del messaggio pubblicitario autorizzato. In tal caso dovrà presentare apposita domanda, con le modalità di cui al punto 8.2., allegando copia a colori del nuovo bozzetto e dichiarando il perdurare delle condizioni di cui all'autorizzazione originale; in ogni caso non viene mutata la scadenza dell'autorizzazione iniziale.

L'autorizzazione/parere deve essere rilasciata entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

8.2.2. PROCEDURA RILASCIO AUTORIZZAZIONI/PARERI (CARTELLI E ALTRI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI)

L'ufficio SUAP/SUE ricevuta la domanda, dopo un esame preliminare del contenuto e degli allegati alla domanda, trasmette per via telematica la domanda al Servizio Insegne, inviando altresì all'interessato la ricevuta di presentazione sempre per via telematica.

Il responsabile del procedimento, del Servizio Insegne, ai sensi della legge 241/90 istruisce la pratica, verifica la completezza della documentazione e veridicità delle dichiarazioni ed in seguito acquisendo, se del

caso direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

Inoltre si precisa che:

- 1) Nessuna variante ai lavori approvati sia apportata durante il corso dei lavori, senza la preventiva autorizzazione.
- 2) I lavori autorizzati siano completati entro il termine di mesi 3 dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

8.2.3. DURATA.

Salvo diversa indicazione, l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari permanenti ha validità per un periodo di 3 anni. E' rinnovabile, per lo stesso periodo, a seguito di presentazione in forma telematica al SUAP/SUE, fino a trenta giorni prima della scadenza della precedente autorizzazione, della richiesta di rinnovo alla quale dovrà allegarsi l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei tributi dell'ultimo anno oltre alla dichiarazione, a firma dell'intestatario, in cui si dichiara che il manufatto, per cui è stata concessa l'autorizzazione originale, non è stato modificato rispetto a quanto risultante dagli atti. La proroga si ritiene concessa se, entro 30 gg. dalla data di presentazione il Comune non richiede di integrare la richiesta o non comunica il motivato diniego. In caso di mancato rinnovo il manufatto dovrà essere rimosso entro la data di scadenza dell'autorizzazione.

In mancanza di tale richiesta di proroga, l'autorizzazione si intende scaduta al decorrere del termine di validità indicato nell'autorizzazione, senza necessità di alcuna disdetta.

Nel caso la richiesta venga inoltrata dalla concessionaria per la gestione della pubblicità, la durata di ogni singola autorizzazione si intenderà pari alla durata della autorizzazione stessa.

L'Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, intervenire con disdetta comunicando un preavviso di tre mesi.

E' ammessa la voltura dell'autorizzazione in corso di validità. In tale caso il cedente e il cessionario sono obbligati a comunicare sempre in forma telematica, entro 15 giorni dalla cessione, l'avvenuto trasferimento dell'autorizzazione indicando i dati identificativi completi sia dell'autorizzazione che del nuovo titolare, ed inoltre dichiarazione del perdurare delle condizioni di cui all'autorizzazione originale; in ogni caso non viene mutata la scadenza dell'autorizzazione iniziale. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro i successivi 20 giorni, decorsi i quali si intende assentita.

8.2.4. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/PARERE:

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- 1) Rispettare nell'effettuare la pubblicità le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente Piano.
- 2) Verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti.
- 3) Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
- 4) Procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio ripristinando lo stato dei luoghi.
- 5) Stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato, a copertura dei rischi connessi all'installazione ed al mantenimento in opera del mezzo pubblicitario e/o segnaletico.

E' fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei (In caso di mancata inottemperanza oltre alle normali sanzioni, la Ditta violatrice non avrà, per due anni, la possibilità di installare nuovi mezzi pubblicitari sia permanenti che temporanei).

8.2.5.- DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE/PARERE

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a) Per tutti i mezzi pubblicitari finalizzati alla individuazione direzionale ovvero di esercizio di attività, quando tale attività venga a cessare o sia trasferita.
- b) La mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello comunicato ed autorizzato, ovvero la mancata comunicazione prescritta.
- c) La mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione.
- d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione e la mancata installazione del mezzo pubblicitario autorizzato, entro il termine di 60 giorni dal ritiro presso l'ufficio del provvedimento.
- e) Il mancato ritiro dell'autorizzazione dopo 60 giorni dal termine previsto per il rilascio.
- f) La disattivazione del messaggio pubblicitario o la mancanza di messaggio nel mezzo pubblicitario per un periodo di tempo superiore a 15 giorni. A tal fine non si considera quale pubblicità l'indicazione di "spazio libero" o altra dicitura utilizzabile per pubblicizzare la disponibilità dello spazio da parte del titolare dell'impresa. Nel caso di pubblicità diretta della ditta titolare dell'impianto, il manifesto o comunque il messaggio pubblicitario dovrà comunque utilizzare l'intero spazio a disposizione.
- g) La violazione del divieto di utilizzo non conforme degli impianti di pubblicità e propaganda.
- h) Inosservanze alle norme della presente disciplina regolamentare.

2. Il Dirigente del Servizio competente, accertato il verificarsi di una causa di decadenza, del primo comma, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere la stessa, ove ciò sia possibile, assegnando un termine, decorso il quale la decadenza diventa efficace. Negli altri casi la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato.

3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:

- a) La necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario.
- b) La posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato il mezzo pubblicitario.
- c) L'installazione di impianti per le affissioni istituzionali.
- d) Quando il mezzo pubblicitario, per ragioni di pubblico interesse, di realizzazione di opere, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dei valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale, diventa incompatibile in modo assoluto.
- e) Quando non siano regolarmente assolti i tributi dovuti relativi a imposte o canone.

4. In caso di decadenza o di revoca, il titolare dell'autorizzazione deve procedere alla rimozione. Nel caso in cui il titolare non ottemperi, provvede il Comune d'ufficio.

8.3. DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE/PARERE TEMPORANEA

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione temporanea per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario deve presentare la relativa domanda in forma telematica al competente Ufficio comunale, SUAP/SUE, corredata da un bozzetto contenente una descrizione sommaria dell'impianto in cui siano indicate, oltre alla durata all'esposizione, anche l'ubicazione, la forma, le dimensioni, le scritte, i colori etc. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni, mostre spettacoli ha validità pari alla durata dell'evento con decorrenza 7 gg. antecedenti l'evento e 24 ore successive.

9. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO SOGGETTI A AUTORIZZAZIONE/PARERE

Sono soggette ad autorizzazione/parere le installazioni di impianti pubblicitari fissi, implicanti occupazioni di suolo pubblico in modo permanente.

A titolo esemplificativo si citano:

- 1.** Preinsegne

2. Transenne parapetonali
3. Paline fermata bus
4. Orologi con pannelli pubblicitari
5. Pensiline fermata bus
6. Rastrelliera portabici
7. Pannelli pubblicitari luminosi o Display
8. Pali Portastriscioni
9. Cestini portarifiuti
10. Quadri planimetrici

Tali impianti saranno autorizzati a decorrere dalla data di approvazione del Piano.

Per le precitate tipologie di impianti restano fatte salve e pertanto conservano la loro validità le eventuali aggiudicazioni definitive, avvenute a seguito di regolare gara di appalto, che l'amministrazione o il concessionario per la pubblicità abbiano già espletato prima dell'entrata in vigore del presente Piano, restando altresì escluse dalla quantificazione delle superfici di pubblicità permanente, come già riportato all'art.4.4.3

I predetti impianti devono avere le seguenti principali caratteristiche tecniche:

1. Preinsegne

Le principali norme tecniche per il posizionamento sono state esposte al precedente paragrafo 4.5.2. e nell'"ABACO" specifico

2. Transenne parapetonali

Dovranno essere utilizzate esclusivamente per l'orientamento e/o la protezione del traffico pedonale; non è ammesso alcun altro impiego.

Il modello, il materiale ed il colore dovranno essere conformi alle indicazioni della Civica Amministrazione; Essere saldamente infisse al suolo;

Sufficientemente robuste da sopportare le spinte laterali senza oscillazioni che rechino insicurezza nei pedoni;

Collocate alla distanza massima di 20 cm dal filo marciapiedi;

La pubblicità può essere esposta sui due lati.

3. Paline fermata bus

Debbono avere il pannello indicatore delle linee di pubblico servizio all'altezza tassativa di m. 2,30 mentre la parte retrostante può essere riservata alla pubblicità;

Devono essere collocate dal filo del marciapiede in modo tale da garantire il passaggio della carrozzina dei disabili ed il pannello superiore non può sporgere oltre il filo marciapiede e comunque non invadere la carreggiata;

Il pannello pubblicitario non può superare le misure massime di cm.70x100h, potrà anche essere con display al led e scritte a messaggio scorrevole variabile in grado di trasmettere messaggi informativi di pubblica utilità.

4. Orologi con pannelli pubblicitari

Dovranno, se collocati in prossimità del filo stradale, essere installati a non meno di 30 cm dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 20 m dall'incrocio e non essere più elevati di 3 m. dal suolo e comunque non in posizione tale da rendere invisibile un eventuale semaforo e cartelli stradali;

Se collocati in mezzo a piazze e giardini tali restrizioni non vigono. Gli orologi devono essere sempre mantenuti funzionanti e protetti da vetri infrangibili o in materiale plastico, il pannello pubblicitario bifacciale non potrà superare le misure massime di cm.100x70h.

5. Pensiline di fermata bus:

Le pensiline di attesa fermata bus (munite di tutte le autorizzazione/pareri ivi necessari) dovranno essere del tipo prescelto dalla Civica Amministrazione;

Possono essere dotate di un unico pannello integrativo pubblicitario (anche del tipo luminoso multi-poster elettronico statico o rotante) di dimensioni non superiori a 2 mq. e posizionato su di un lato della pensilina stessa e non sul retro, restando inteso che ulteriori parti o spazi della pensilina potranno essere adibiti a

pubblicità commerciale (anche attraverso applicazione di pellicole adesive) sulla base di specifici progetti decorativi preventivamente assentiti dalla Giunta in accordo con l'ente concessionario.

6. Rastrelliera portabici:

Le rastrelliere portabici di attesa fermata bus dovranno essere del tipo prescelto dalla Civica Amministrazione.

Saranno realizzati con strutture in ferro zincato ed eventualmente verniciato.

Tutti i particolari metallici dovranno essere sottoposti a trattamenti necessari per garantire una ottima resistenza agli agenti atmosferici. L'eventuale bulloneria necessaria dovrà essere in acciaio inox e il porta biciclette dovrà essere fissato opportunamente al suolo.

Saranno previsti per ciascun porta biciclette massimo otto posti.

Verranno dislocati prevalentemente nelle zone del centro e nelle vicinanze di luoghi di particolare interesse pubblico, verranno posizionati in maniera tale da non creare problemi di transito ai pedoni e alle auto, rispettando il codice della strada.

Sarà consentito installare sulla rastrelliera un cartello monofacciale nei 2 lati corti con dimensione massima cm. 40x 40, eccezion fatta per il centro storico.

7. Pannelli pubblicitari luminosi o display:

a) E' consentito installare mezzi pubblicitari con display luminoso con grafica in animazione per la divulgazione di messaggi pubblicitari e informazioni per la cittadinanza, previa convenzione che dovrà stabilire il tempo e il modo di funzionamento, la divisione tra messaggi di pubblica utilità e pubblicitari, le spese d'installazione, quelle di consumo d'energia elettrica, i costi dell'impianto telefonico e relativo canone, la gestione gratuita per il comune degli impianti, o di quelle parti di essi, riservati a messaggi di pubblica utilità, l'eventuale acquisizione al comune degli stessi, decorso un certo periodo di anni e quant'altro si reputerà necessario stabilire.

b) Il mezzo pubblicitario, se fornito di un unico schermo o display luminoso, dovrà assicurare informazioni immesse dal comune per almeno la metà del tempo giornaliero previsto per il funzionamento; ove invece il mezzo fosse costituito da due schermi o display luminosi uno di essi sarà utilizzato completamente dal comune per la diffusione dei propri messaggi e sarà di dimensioni almeno uguali a quello riservato alla pubblicità, salvo quanto diversamente stabilito in convenzione in relazione alle caratteristiche tecniche e all'evoluzione della tecnologia. La ripartizione tra messaggi pubblicitari e di pubblica utilità potrà avvenire anche attraverso una suddivisione degli impianti in modo che almeno la metà di questi venga utilizzata solo per messaggi di pubblica utilità (es. in corrispondenza della sede comunale o della biblioteca): le dimensioni dell'impianto predisposto unicamente per questi messaggi saranno decise dal comune in relazione al luogo della sua collocazione.

c) La superficie dei citati mezzi pubblicitari non potrà essere superiore a 18 mq e potrà essere del tipo bifacciale.

d) Nel centro abitato il posizionamento dovrà rispettare le prescrizioni dei cartelli a messaggio variabile vedere art.4.5.9.

e) Per quanto riguarda il colore, la forma, la struttura e l'illuminazione dei messaggi pubblicitari si rinvia agli art.4.4.1.- 4.4.2.- 4.4.4 e 4.4.6 del presente regolamento.

f) Il manufatto dovrà essere assicurato per rotture, incidenti, vandalismi e calamità naturali.

8. Pali Porta Striscioni:

I pali infissi al suolo dovrà avere un'altezza minima di 6 mt. dal piano di calpestio del marciapiede.

Tutte le strutture e l'ancoraggio debbono essere calcolate secondo i dispositivi delle vigenti normative.

Per quanto riguarda il colore, la forma, la struttura si rimanda a quanto riportato agli art.4.4.1.- 4.4.2.- 4.4.4.

Le caratteristiche saranno quelle del tipo prescelto dalla Civica Amministrazione;

9. Cestini portarifiuti:

I materiali utilizzabili per la realizzazione del cestino sono, l'acciaio per la struttura portante il vano raccogli rifiuti e per il telaio, l'alluminio per la cornice per contenere lo spazio pubblicitario.

Tutti i particolari metallici devono essere sottoposti ai trattamenti necessari per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici quali la sabbiatura SA 2,5/3 micron, la metallizzazione a base di zinco, il fondo con vernici epossidiche e la verniciatura con vernici poliuretatiche bicomponenti; la bulloneria deve essere in acciaio inox.

Tutte le strutture e l'ancoraggio debbono essere calcolate secondo i dispositivi delle vigenti normative.

Saranno ammesse soluzioni tecniche differenti purché certificate e garantite dalla ditta installatrice che si assumerà tutte le eventuali responsabilità previa autorizzazione della Civica Amministrazione;

10. Quadro planimetrico:

Il quadro planimetrico dovrà essere costruito in modo da presentare la planimetria della città in dimensioni preponderanti rispetto alla superficie espositiva, che può essere unica o composta da più elementi di eguale forma e dimensione, con dimensioni complessive non più estese di un terzo della planimetria e in forme particolari anche non comprese tra quelle elencate nel presente testo.

Per quanto riguarda il colore, la forma, la struttura si rimanda a quanto riportato agli art.4.4.1.- 4.4.2.- 4.4.4. Le caratteristiche tecniche e le dimensioni massime dei quadri planimetrici saranno quelle del tipo prescelto dalla Civica Amministrazione.

10. REVOCA DELLE CONCESSIONI

Di regola si danno come non accordate e revocate di diritto le concessioni e le autorizzazioni quando sia violata anche una sola delle condizioni sotto le quali sono state rilasciate.

Senza derogare alla generalità della disposizione, in particolare si intende cessata l'efficacia delle concessioni, fatta eccezione per quanto disposto dalle leggi e dal Regolamento Edilizio Comunale per le concessioni edificatorie e da altre leggi o regolamenti per altre materie:

- 1) quando il titolare non se ne sia valso nel termine indicato;
- 2) quando, non essendovi determinazione di tempo, il titolare non se ne valga entro 30 giorni per le autorizzazioni ed entro 30 giorni per le concessioni;
- 3) quando, dopo aver iniziato ad usare la concessione per un periodo almeno di sei mesi, vi abbia, per qualsiasi motivo, desistito;
- 4) quando la concessione sia stata ceduta ad altri, con o senza lucro;
- 5) quando non siano regolarmente assolti i tributi dovuti.

11. IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

11.1. CAMPO DI ATTUAZIONE

In questa parte del Piano sono considerati gli impianti adibiti alle Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da effettuarsi esclusivamente nei modi previsti nel presente Piano in relazione alla quantità, all'ubicazione prevista, alla destinazione ed alla tipologia dell'impianto.

E' vietata l'affissione su muri e su altri supporti, di manifesti visibili dalla strada e dalle aree pubbliche o di uso pubblico diversi da quelli previsti nel presente Piano per le Pubbliche Affissioni e per le Affissioni dirette.

Il Comune di Olbia, poiché appartiene alla **terza classe** così come definita dal D. Lgs. 15 Novembre 1993 n. 507, ha strade del territorio classificate come zone in "Categoria Speciale", inoltre fissa la delimitazione della categoria speciale, considerando in categoria normale tutte le aree residue; al medesimo articolo dispone che le affissioni pubbliche in categoria speciale non superino il 50% della superficie complessiva.

11.2. IDENTIFICAZIONE E CARATTERISTICHE

Tutti gli impianti dovranno avere di norma dimensioni pari o multiple di cm. 70x100. Gli impianti dovranno essere collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Gli impianti dovranno recare una targhetta con l'indicazione COMUNE DI OLBIA- Impianto riservato affissioni (commerciali, istituzionali,) - numero di individuazione - stemma comunale in quadricromia - simbolo Europeo e nel caso di impianti in concessione a privati il nome della ditta titolare ed il numero della concessione.

11.2.1. DESTINAZIONE D'USO

Il Regolamento Comunale basa la ripartizione delle superfici di affissione tra le seguenti destinazioni d'uso:

- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura istituzionale;

- Impianti pubblici da destinare ad affissioni di natura commerciale;
- Impianti da destinare ai privati per le affissioni dirette.

AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE

Sono quelli:

- a) preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi od iniziative riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
- b) riguardanti le autorità militari.
- c) dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi.
- d) delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza.
- e) relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative.
- f) la cui affissione sia obbligatoria per legge.
- g) concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) Sono destinati alle comunicazioni di Enti, Associazioni, etc. non aventi fini di lucro e comunque rientranti nelle casistiche di cui all'art. 20 del D.Lgs. 507/93.

AFFISSIONI DI NATURA COMMERCIALE E DIRETTE

Sono riferiti a messaggi aventi carattere pubblicitario a fine di lucro.

11.2.2. TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

Oltre a quanto sopra gli impianti si differenziano in linea generale e a titolo esemplificativo secondo la tipologia costruttiva nei seguenti tipi:

- a) **Stendardo affissionale:** Struttura autoportante mono o bifacciale costituita da piedritti normalmente in acciaio, infissi nel terreno e a sostegno di un pannello in materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio. Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti: cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200, 200 x 140, 200 x 200.
- b) **Tabella affissionale:** Struttura monofacciale non autoportante, di norma costituita da cornice in acciaio che contiene un pannello di materiale resistente, adatto all'esposizione di manifesti tramite affissione per incollaggio. Le dimensioni di esposizione sono multiple di cm. 70 x 100.
- c) **Impianti grandi formati (posters):** Vi rientrano quegli impianti mono o bifacciale, normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, o su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm. 600x300. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.

Per tutte le disposizioni e caratteristiche consultare le tavole e l'"ABACO" allegati al presente Piano.

11.2.3. CARATTERISTICHE ESTETICO COSTRUTTIVE

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- 1) le strutture (montanti o sostegni in genere) dovranno essere realizzate in metallo (ferro, ghisa) verniciato con polveri epossidiche, previo trattamento di zincatura o ossidazione elettrolitica, oppure in alluminio.
- 2) Il colore delle strutture dovrà essere Grigio antracite RAL 7016.
- 3) le tabelle e gli stendardi per le pubbliche affissioni dovranno essere dotati di una cornice metallica e di una superficie per l'affissione cartacea in lamiera zincata dello spessore di 10/10.
- 4) tutti gli impianti destinati alle affissioni sia istituzionali che commerciali o non commerciali, oppure privati dovranno essere dotati alla sommità di un coronamento, in differenti colori, idoneo a segnalare ed identificare le diverse tipologie degli impianti stessi (istituzionali, commerciali, non commerciali o privati).
- 5) Le caratteristiche tecniche di massima degli impianti sono visibili nelle tavole e nell'"ABACO" allegati al presente Piano e risultano essere vincolanti per le tipologie rappresentate, altre tipologie non rappresentate

nelle schede allegate dovranno comunque uniformarsi alle stesse per estetica complessiva, materiali di costruzione, colorazioni.

11.2.4. PRESCRIZIONI UBICATIVE

Il posizionamento delle installazioni degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni così come individuati nella tavola di zonizzazione allegate al presente Piano, sono indicative e potranno comportare, volta per volta, modifiche di dettaglio al fine di evitare interferenze con edifici o altre strutture esistenti.

Ogni modifica nelle posizioni e nel numero deve essere autorizzata dagli uffici competenti e contestualmente si dovrà provvedere all'aggiornamento del Piano.

Gli impianti collocati in prossimità o all'interno delle zone "A" (Centro Storico) saranno esclusivamente di tipo istituzionale o prive di rilevanza economica ed avere dimensione preferibilmente di cm.140x100.

Gli impianti di affissione dovranno essere posizionati esclusivamente su area pubblica.

Gli impianti destinati alle Pubbliche Affissioni non possono essere rimossi o spostati se non per ragioni di pubblico interesse, in tutti i casi mai per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

All'interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'art.23 del D.Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell'art.51 del D.P.R.495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- 1) che gli stessi siano posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
- 2) che siano collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti.
- 3) che non siano di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento.
- 4) che non fronteggino vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati.
- 5) che non fronteggino le facciate finestrate dei fabbricati.
- 6) che non siano posizionati su muri di edifici di importanza pubblica sia regionali che provinciali e comunali, scuole, chiese, cimiteri, musei, biblioteche, ospedali, tribunali, caserme delle forze dell'ordine e simili.

Gli impianti affissionistici lungo la medesima viabilità devono essere omogenei.

A prescindere dalle previsioni del Piano potrà essere diniegata e/o revocata (ad insindacabile giudizio del Dirigente preposto) l'autorizzazione al posizionamento degli impianti che interferiscono, ovvero ostacolano o costituiscono elementi di disturbo del decoro urbano.

In caso di edificazione di nuove costruzioni si potrà procedere alla revoca degli impianti esistenti antistanti all'erigendo edificio.

11.3. STATO ATTUALE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Si è proceduto a fare un sopralluogo generale in merito allo stato attuale delle pubbliche affissioni, con il quale si è riscontrato che le stesse risultavano sproporzionate rispetto alle esigenze attuali dell'Amministrazione.

Si ritiene inoltre di poter affermare che la situazione attuale di copertura del territorio con pubbliche affissioni risulta essere insufficiente a differenza del livello di esecuzione del servizio, anche tenuto conto del fatto che Olbia oltre ad essere un comune a vocazione turistica che aumenta il numero delle presenze nella stagione estiva, è altresì un luogo dove giornalmente affluisce dai comuni limitrofi, un numero considerevole di persone per motivi di lavoro.

La mancanza di supporti per l'affissione ha provocato perciò l'utilizzo di alcuni muri, anche senza le apposite tabelle, facendo pertanto proliferare l'affissione nei luoghi più disparati, con la collocazione in posizioni non adeguate di alcuni impianti (es. sotto i sovrappassi).

Quanto sopra ha ingenerato di conseguenza problematiche in materia di decoro urbano, di traffico e sicurezza dell'incolumità pubblica, con ripercussioni negative in primis nei riguardi della collettività ed a seguire nei confronti degli addetti all'affissione e dell'utenza della strada posto che ne risultava condizionato in maniera sfavorevole anche il normale scorrimento del traffico veicolare.

11.4. QUANTITA' E RIPARTIZIONE

Considerando che le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono calcolate in maniera proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiori ai 18 mq. ogni mille abitanti, sulla base della popolazione residente nel comune al 31 Dicembre del 2013, penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento.

Ai sensi del combinato disposto dagli art.3 e 18 del decreto legislativo n. 507/ 93, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione residente comunale alla data del **31 Dicembre 2013 ammonta a n.57.889** unità, non deve essere inferiore a 1042,00 mq. (= $57.889 \cdot 18/1000$) che corrisponde a circa 1489 fogli del formato 70x100 cm.

Viste le esigenze dell'Amministrazione, e tenuto conto della conformità ed estensione del territorio di Olbia e delle sue frazioni, tenuto altresì conto di quant'altro riportato al punto che precede, si dispone nel presente Piano di fissare la superficie degli impianti, in mq. 61,50 ogni mille abitanti quindi in complessivi mq. 3363,70.

La superficie su citata è così ripartita:

· affissioni prive di rilevanza economica - istituzionali	11,95%	mq. 401,90
TOTALE affissione pubblica	55,94%	mq. 1.881,80
TOTALE affissione diretta privata	32,11%	mq. 1.080,00

In questa ripartizione resta fermo che, il numero di impianti formato Poster (600x300) da affidare al Servizio Pubbliche Affissioni non potrà essere inferiore a n°40 impianti.

Una parte della superficie riservata alle affissioni istituzionali, sarà destinata all'esposizione di manifesti politici, al di fuori dei periodi elettorali, come previsto dalla Legge 28 Dicembre 1995, n. 549 art. 1 comma 69, la cui assegnazione verrà decisa dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento.

11.5. SPAZI PER AFFISSIONE DIRETTA

Ai sensi dell'Art.3 del D.lgs.507/ 93, verrà attribuita a soggetti privati, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette.

La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è, come precedentemente evidenziato, fissata in misura percentuale pari a circa il 32%, corrispondente ad una superficie di mq.1.080,00.

Detta superficie, è da riferirsi preferibilmente agli impianti di grande formato (poster cm. 600x300). Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste nel presente Piano.

Per la pubblicità effettuata per mezzo di impianti destinati a supportare pubblicità esterna ed affissioni dirette da installarsi su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la Giunta Comunale può concedere a soggetti privati, mediante lo svolgimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, la possibilità di collocare sul territorio comunale, appositi impianti anche con valenza di pubblica utilità.

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili.

Per la concessione avente ad oggetto impianti di proprietà comunale, ovvero lo sfruttamento a fini pubblicitari di spazi pubblici risultanti dal presente Piano generale degli impianti, il Comune adotta comunque il metodo della assegnazione per lotti e con contratti ad evidenza pubblica, fermo restando che ad una stessa impresa non potrà essere assegnato più di un lotto.

Il Comune fissa i criteri per la composizione dei lotti in base a criteri di funzionalità ed economicità.

Le aggiudicazioni avvengono per scelta derivante dall'esito di una procedura concorsuale basata sull'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2066, valutando coerenza, qualità tecnica, impostazione concettuale della proposta, anche con riferimento agli elaborati/prestazioni oggetto di aggiudicazione espressi in termini migliorativi e di maggior dettaglio, rispetto a quanto previsto dal bando.

L'apertura di una sede locale (atta a garantire un pronto intervento in ambito manutentivo e/o altro qualsiasi intervento che si renda necessario) sarà considerato elemento di importanza principale (con attribuzione del punteggio massimo previsto nella scala) al fine della valutazione dell'offerta.

Il richiedente la concessione dovrà provare, al momento della richiesta, la sussistenza della condizione prevista dall'art. 3 comma III del D.Lgs 507/93.

Espletata la procedura di gara secondo la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti pubblici, l'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento degli obblighi contrattuali con una congrua cauzione. Il rapporto di concessione ha termini e durata certa, comunque non superiore ai nove anni, in ossequio all'Art. 12 R.D. 2440/23. E' vietato il rinnovo tacito del rapporto di concessione in ossequio all'Art.6 L. 537/93. Alla scadenza del termine del contratto di concessione (ovvero alla eventuale chiusura anticipata del rapporto contrattuale) l'Amministrazione procederà ex novo alle assegnazioni mediante apposita procedura di gara. Alle stesse norme è soggetta la pubblicità effettuata negli impianti sportivi di proprietà comunale. In tal caso ogni impianto costituirà un lotto. La pubblicità effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, comporta, oltre alla corresponsione dell'imposta, il pagamento del canone di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei termini prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio della autorizzazione sia successivamente, a seguito di intervenute e motivate esigenze; provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune.

11.6. NORME PARTICOLARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1) Nei casi di tabelle di pubbliche affissioni non vengono prese in considerazione le distanze tra gli altri impianti pubblicitari.

2) Nei casi di standardi affissionali disposti parallelamente alla carreggiata e posizionati fra gli alberi, non vengono rispettate le distanze dai segnali stradali fissate per i cartelli.

3) Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al servizio comunale Affissioni ovvero del Concessionario del Servizio, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Gli spazi ivi esistenti sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.

4) Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria.

5) L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

6) La pulizia degli impianti è effettuata a cura e spese del Concessionario (che li gestisce) del servizio pubbliche affissioni, con intervalli di tempo non superiori ai sei mesi. La pulizia consiste essenzialmente nella rimozione dello strato di manifesti affissi e nell'eventuale lavaggio dell'impianto. E' sempre cura del concessionario evidenziare situazioni di deterioramento o danni subiti dagli impianti in suo utilizzo, al fine di procedere alla riparazione o sostituzione della struttura.

12. INSEGNE DI ESERCIZIO

PREMESSA

Il presente capitolo disciplina quanto concerne le modalità per le richieste di insegne di esercizio, le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni, le revoche, nonché l'indicazione delle caratteristiche, delle tipologie e delle limitazioni previste nell'ambito del territorio comunale.

Per quanto attiene alle norme tributarie valgono le disposizioni contenute nel D. Lgs.15.11.1993, n.507 e successive modifiche e integrazioni, oltre a quanto contenuto nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni.

12.1. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE GENERALI

12.1.1.DEFINIZIONE

Si definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

L’insegna può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Le insegne di esercizio sono pertanto considerate tali solamente se installate in corrispondenza della sede dell’attività o nelle pertinenze accessorie della stessa. Non è quindi consentito il loro posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell’esercizio se non considerando il manufatto come impianto di pubblicità esterna e pertanto regolamentato dai contenuti dei capitoli precedenti. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell’attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo di pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Non sono da considerarsi insegne di esercizio tutte le strutture utilizzate per segnalare e facilitare l’individuazione di servizi di pubblica utilità quali, a scopo esemplificativo e non limitativo, ospedali e case di cura, studi polidiagnostici, ambulatori e laboratori convenzionati, ambulatori veterinari, polizia, vigili urbani/polizia locale, vigili del fuoco, guardia di finanza, carabinieri, guardia medica, farmacie e parafarmacie, tabacchi e valori bollati, poste, parcheggi, attività di ricezione alberghiera.

Per le farmacie e parafarmacie sarà consentito installare una sola croce, delle dimensioni massime cm.120x120h., a bandiera sia su parete di edificio che su palo, se si dispone di area pertinenziale.

Per le rivendite di generi di monopolio che hanno l’obbligo di esposizione dell’insegna di esercizio così come previsto dall’art.17 della Legge 1293/57, l’insegna unica obbligatoria per legge, deve essere delle dimensioni di cm.40x75h., tipologia a bandiera con la lettera T bianca in campo scuro, affiancata dallo stemma della Repubblica Italiana, dal numero ordinale della rivendita e la scritta Sali e Tabacchi.

Per quanto riguarda il gioco del Lotto e' previsto l'obbligo da parte delle ricevitorie dell'esposizione dell'insegna (art. 19 del DPR 303/90) ma non viene fornita nessuna indicazione sulle caratteristiche, ad eccezione della scritta Ricevitoria n. , pertanto nel caso in cui l’esercizio è obbligato ad esporre anche la scritta “Lotto”, la predetta insegna bifacciale può essere comprensiva della scritta, fermo restando l’altezza pari a cm.75, mentre la larghezza potrà arrivare sino a cm.80.

Per l’installazione delle precitate insegne, effettuata in deroga alle norme contenute nel presente Piano è possibile utilizzare qualsiasi materiale ed è inoltre possibile adottare qualsiasi sistema di illuminazione.

12.1.2.CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE

Al fine di individuare delle categorie tra le diverse tipologie di insegne, si farà riferimento alla seguente classificazione:

1)TIPOLOGIA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Tipologia 1 - Insegne con lettere singole scatolate
- Tipologia 2 - Insegne a cassonetto
- Tipologia 3 - Insegne a pannello
- Tipologia 4 - Insegne con tubi al neon
- Tipologia 5 - Insegne speciali o totem
- Tipologia 6 - Decorazioni di vetrine
- Tipologia 7- Insegna proiettata sulla sede dell’attività a dimensione fissa e con messaggio escluso all’attività, variabile secondo quanto stabilito dal codice della strada;
- Tipologia 8- Insegne al led

2)TIPOLOGIA IN BASE ALLA MODALITÀ DI INSTALLAZIONE:

- Frontali
- Bandiera orizzontale
- Bandiera verticale
- A tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali, ecc..

-Su struttura portante posizionata al suolo

3)TIPOLOGIA IN BASE ALL'ILLUMINAZIONE:

-Non luminose

-Illuminate

-Luminose

Nel presente Capitolo vengono inoltre normate: tende, targhe e vetrinette.

12.2.DISCIPLINA DELL'ISTALLAZIONE DELLE INSEGNE

12.2.1.NORME GENERALI DI INSTALLAZIONE

L'installazione di insegne è consentita alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso. Le attività che sono svolte ai piani superiori al primo non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso.

E' vietato collocare insegne di esercizio private su monumenti, fontane monumentali, statue, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese.

Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare in alcun modo la visibilità dei segnali stradali. In tutto il territorio comunale le insegne dovranno comunque essere installate in modo da non alterare gli elementi decorativi e le facciate degli edifici, a tal proposito non sarà consentito rivestire le facciate con qualsiasi tipo di pannellatura o rivestimento o installare insegne che creino una sorta di cornice di contorno ai vani di ingresso o vetrina.

le insegne a parete avranno uno spessore massimo di 20cm., non saranno pertanto consentite sporgenze ulteriori di qualsiasi tipo (in senso trasversale) superiori a quella citata.

Le insegne non dovranno compromettere i rapporti aeroilluminanti dei locali, così come fissati dalle vigenti norme igienico - edilizie.

12.2.2.MATERIALI, FORME E COLORI

Tutte le insegne di esercizio dovranno essere realizzate con materiali aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

L'installazione di insegne a lettere singole scatolate ed a tubi al neon, e non dotate di pannello di fondo, dovrà essere realizzata in modo tale che anche il colore del sottostante telaio si armonizzi con i colori dell'insegna e dell'edificio. È ammesso l'utilizzo di tutti i materiali comunemente impiegati nella fabbricazione delle insegne.

12.2.3.ILLUMINAZIONE

Nel caso in cui l'insegna di esercizio sia luminosa o illuminata, il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato in conformità alle norme vigenti. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, cavi, ecc..) dovranno essere occultati o sistemati in posizioni ordinate e non casuali.

La possibilità di utilizzare un sistema di illuminazione sarà soggetta alle seguenti condizioni:

1) dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi.

2) collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata.

- 3) le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada.
- 4) la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti.
- 5) non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti verso l'orizzonte celeste.

12.2.4.PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE INSEGNE DI ESERCIZIO

In qualunque caso tutte le insegne dovranno essere collocate nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) Devono essere posizionate nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
- b) Non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento, che non può comunque essere inferiore a 15 m.
- c) Non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
- d) Non possono essere a messaggio variabile.

12.3.NORMATIVA SPECIFICA

12.3.1. INSEGNE DI ESERCIZIO

L'insegna di esercizio è una scritta in caratteri alfanumerici, realizzata e supportata con materiali rigidi di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, e destinata unicamente alla pubblicizzazione dell'attività. Può essere opaca o luminosa per luce propria o per luce indiretta. E' vietata inoltre l'installazione di insegne costituite da materiali privi di rigidità e di superficie di appoggio.

Le insegne di esercizio si distinguono in insegne a parete e insegne a giorno.

Le insegne a parete sono ancorate alla facciata di pertinenza dell'attività a cui si riferiscono, e possono essere frontali o a bandiera. Le insegne frontali sono fissate parallelamente alla facciata di pertinenza dell'attività.

Le insegne a bandiera sono fissate perpendicolarmente alla facciata di pertinenza dell'attività.

Le insegne a giorno sono quelle non incluse nella precedente definizione. Sono installate nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferiscono e possono essere collocate su pali o sulla sommità di cancelli, pensiline, coperture.

Negli esercizi di vicinato non saranno consentiti rivestimenti completi delle facciate a mezzo di pannellature, teli pittorici e/o l'installazione di insegne del tipo a portale con fascioni posti a contorno dei vani di apertura; potrà essere presa in considerazione (a condizione che non venga compromesso il decoro estetico della facciata) la possibilità di poter raccordare l'insegna con pannelli integrativi delle medesime caratteristiche, interposti tra lo spazio murale che separa i vani di apertura degli ingressi, fermo restando che l'impianto, nel suo complesso, non dovrà mai oltrepassare gli stipiti esterni delle aperture stesse.

Le prescrizioni relative alle insegne sono definite in funzione della zonizzazione, in armonia con le caratteristiche degli edifici e dell'ambiente circostante:

ZONA A- Per tale zona si rimanda alle norme tecniche di attuazione del Centro Storico.

ZONA B- In tale zona sono consentite le insegne, di qualunque tipologia e materiale, a giorno, parete, frontali o a bandiera.

Le insegne a bandiera riguarderanno le attività di pubblica utilità indicate al punto 12.1.1. mentre per gli alberghi, discoteche, medie e grandi strutture di vendita, distributori di carburante, tale tipologia è consentita a condizione che l'oggetto della stessa non ricada su area pubblica.

Detta fattispecie sarà consentita anche per gli esercizi di vicinato ubicati nelle traverse della viabilità principale (esempio via Aldo Moro, Barcellona, D'Annunzio, Vittorio Veneto, Mameli, Roma, Regina Elena, Redipuglia, Imperia, Vicenza etc.) ma solo in alternativa alle preinsegne qualora per queste ultime vi sia l'impossibilità tecnica di installazione.

L'insegna frontale potrà essere collocata al piano terra, di norma posizionata sopra il vano di apertura della vetrina, è consentito installare un'insegna per ogni vano vetrina, la lunghezza massima non può superare gli

stipiti del vano stesso, se in presenza di due vetrine o più sarà consentito posizionare l'insegna in modo tale che la sua lunghezza non superi comunque gli stipiti esterni (anche sottoforma di fascioni di coronamento fatta esclusione per gli esercizi di vicinato) non possono sporgere più di 20 cm. dalla parete, e avranno per gli esercizi di vicinato l'altezza massima pari a 70 cm., mentre per le altre attività summenzionate cm. 250, in quest'ultimo caso se posizionate sopra la copertura dell'edificio (che deve appartenere al medesimo esercizio) dovrà essere arretrata verso l'interno in misura di 1/2 dell'altezza massima prevista in cm.400 mentre la lunghezza massima consentita è di mt.20.

Qualora nel medesimo edificio risultino ubicate più attività commerciali, ciascuna insegna (anche se di tipologia diversa) dovrà uniformarsi in modo tale che abbia la medesima altezza.

L'insegna a bandiera in alternativa a quella frontale, della dimensione massima di cm.60x60. potrà essere posizionata a parete o su palo infisso su area pertinenziale (di altezza massima pari a 3 mt.) l'altezza dal limite inferiore dell'insegna al piano di calpestio del marciapiede non dovrà mai essere inferiore a cm.240 mentre il distacco dal limite esterno al bordo del marciapiede sarà di cm.30. In mancanza di marciapiede non sarà consentita l'installazione di insegne a bandiera che aggettino su suolo pubblico.

Qualora la sede dell'attività fosse ubicata al piano primo sarà consentito installare le insegne frontali, tra gli stipiti dei vani di apertura o in alternativa nei parapetti dei balconi realizzati in muratura mentre sarà vietato posizionare insegne a bandiera o fascioni di coronamento.

L'insegna a bandiera su palo per le attività di media e grande distribuzione potrà avere un'altezza massima da terra di mt. 7, mentre per i distributori di carburante si potrà arrivare fino a mt.7.50, la superficie massima consentita per l'insegna su palo è pari a mq.4.00

L'insegna a giorno sarà consentita solo in alternativa alle casistiche precedenti, nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferisce e potrà essere collocata sulla sommità di cancelli e pensiline, o su pali, potrà avere una lunghezza massima di cm.250.

Lo spessore massimo per le insegne frontali e a bandiera e a giorno viene stabilito in cm. 20.

l'insegna può essere luminosa per luce propria o indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

ZONA C- In tale zona sono consentite le insegne, di qualunque tipologia e materiale, a giorno, parete, frontali o a bandiera.

Le insegne a bandiera riguarderanno le attività di pubblica utilità indicate al punto12.1.1. mentre per gli alberghi, discoteche, medie e grandi strutture di vendita, distributori di carburante, tale tipologia è consentita a condizione che l'aggetto della stessa non ricada su area pubblica.

L'insegna frontale può essere collocata al piano terra, sopra il vano di apertura delle vetrine e potrà avere lunghezza massima pari alle facciate (anche sottoforma di fascioni di coronamento) non possono sporgere più di 20 cm. dalla parete, e avranno l'altezza massima pari a 250 cm., mentre se posizionate sopra la copertura dell'edificio (che deve appartenere al medesimo esercizio) potrà essere arretrata verso l'interno fino alla misura di 1/2, dell'altezza massima prevista in cm.400 mentre la lunghezza massima consentita è di mt.20. L'insegna su palo, anche a bandiera, potrà essere collocata esclusivamente nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferisce, sarà posta ad un'altezza massima di mt. 7 da terra per le attività di media e grande distribuzione e mt.7.50 per i distributori di carburante; la superficie massima consentita per l'insegna su palo è pari a mq.9,00; in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

L'insegna a giorno sarà consentita solo in alternativa ai casi precedenti, nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferisce e potrà essere collocata sulla sommità di cancelli e pensiline, o su pali, potrà avere una lunghezza massima di cm.300.

Lo spessore massimo per le insegne frontali, su palo e a giorno viene stabilito in cm. 20.

l'insegna può essere luminosa per luce propria o indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

ZONA D-E- In tale zona è consentita l'insegna di qualunque tipologia e materiale, a parete, frontale, a giorno e a bandiera, nell'ultimo caso riguardanti le attività di pubblica utilità indicate al punto12.1.1. oltre gli alberghi, discoteche, medie e grandi strutture di vendita e opifici industriali, distributori di carburante. L'insegna frontale può essere collocata al piano terra, sopra il vano di apertura delle vetrine e potrà avere lunghezza massima pari alle facciate (anche sottoforma di fascioni di coronamento), non possono sporgere

più di 20 cm. dalla parete, e avranno l'altezza massima pari a 250 cm., mentre se posizionate sopra la copertura dell'edificio (che deve appartenere al medesimo esercizio) potrà essere arretrata verso l'interno fino alla misura di 1/2, dell'altezza massima prevista in cm. 400 mentre la lunghezza massima consentita è di mt.20. L'insegna su palo, anche a bandiera, potrà essere collocata esclusivamente nell'area non pubblica di pertinenza dell'attività a cui si riferisce, sarà posta ad un'altezza massima da terra di 7 metri da terra per le attività di media e grande distribuzione e mt.8.50 per i distributori di carburante; la superficie massima consentita per l'insegna su palo è pari a mq.9,00; in nessun caso l'insegna può aggettare sulla carreggiata e sugli spazi pubblici. E' consentita l'installazione di una sola insegna su palo. Non è consentito l'abbinamento sullo stesso palo di altre insegne o altri mezzi pubblicitari.

L'insegna a giorno sarà consentita solo in alternativa ai casi precedenti, nelle pertinenze accessorie all'attività a cui si riferisce e potrà essere collocata sulla sommità di cancelli e pensiline, o su pali, potrà avere una lunghezza massima di cm.300.

Lo spessore massimo per le insegne frontali, su palo e a giorno viene stabilito in cm. 20.

l'insegna può essere luminosa per luce propria o indiretta, non è consentita la luce intermittente o il messaggio variabile.

ZONA F.C.A. - In tale zona è consentita l'installazione delle insegne nel rispetto di quanto prescritto dalle norme del Codice della strada. Non è consentito il messaggio variabile o la luce intermittente. E' consentita l'installazione di non più di due insegne su palo per ciascun fronte stradale su cui prospetta l'attività.

CASI A REGOLAMENTAZIONE SPECIALE:

- 1) In caso di effettuazione di pubblicità sanitaria, per ciò che riguarda le insegne concernenti le strutture quali case di cura private e gabinetti ed ambulatori mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente, si rimanda a quanto previsto ai sensi della Legge n.175/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni anche a seguito dell'entrata in vigore del D.p.r. n.137/2012 (Legge Bersani).
- 2) Nelle edicole è consentito l'inserimento di insegne di esercizio solo nella fascia perimetrale sottostante la fascia di coronamento dell'aggetto della copertura; non è consentito l'inserimento di elementi pubblicitari fatto salvo quelle attinenti le insegne delle testate poste in vendita.
Dovrà prodursi il disegno delle facciate del chiosco atte a ricevere le insegne di esercizio. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia, alla richiesta di concessione.
Nessuna parte costituente il tetto può essere utilizzata per l'inserimento, o come supporto, di altri elementi o messaggi pubblicitari.

12.3.2. TARGHE

Si definiscono targhe i manufatti rigidi, monofacciali, realizzati con materiale di qualsiasi natura, tendenti ad evidenziare ed individuare la sede di attività professionali, enti, organizzazioni e istituzioni.

Limitazioni e divieti:

- 1) La targa non deve contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome e cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici, e simili.
- 2) Le targhe dovranno essere esclusivamente poste a lato dell'ingresso della sede di tale attività.
- 3) I requisiti geometrici e di posizionamento sono i seguenti:
Sporgenza dalla facciata: non superiore ai cm.8
La dimensione massima consentita è di cm 60xh.60 e spessore massimo di cm.2, fatta eccezione per il Centro Storico dove occorrerà fare riferimento alle relative norme di attuazione.
- 4) Illuminazione: solo per luce indiretta
- 5) Non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.
- 6) Non sono ammesse targhe poste perpendicolarmente alla superficie su cui devono essere installate.
- 7) Nel caso di presenza di due o più targhe sulla stessa facciata (riguardanti attività diverse), è necessario che le stesse siano uniformate per dimensioni, materiali e colori. In caso della presenza di un considerevole

numero di attività (come nel caso dei condomini) correrà l'obbligo di posizionare le targhe su un unico o più pannelli affiancati ciò anche al fine di garantire il decoro delle pareti.

8) Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione osservando comunque le norme di cui sopra.

9) Le targhe concernenti attività strutture sanitarie, medico-chirurgiche, prestazioni diagnostiche e terapeutiche dovranno riportare i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, oltre al numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dall'ente competente e rispettare quanto previsto dalla Legge n.175/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni anche a seguito dell'entrata in vigore del D.p.r. n.137/2012 (Legge Bersani).

10) Le targhe distintive per singole tipologie concernenti attività di residenze, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case ferie, turismo rurale, e assimilati, dovranno fare riferimento alla Legge Regionale n.27 del 12.08.1998 di disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente 'Norme per la classificazione delle aziende ricettive', e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, le dimensioni massime consentite sono di cm.40x40h.

11) E' consentita l'installazione di una sola targa per ciascuna ditta.

12) Sono vietate le targhe pubblicitarie poste in luogo diverso da quello in cui si svolge l'attività.

12.3.3. TENDE PUBBLICITARIE

Sono trattate esclusivamente le tende non fissate a terra, riportanti messaggi pubblicitari.

Le tende sono dei manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi.

Le tende riportanti diciture pubblicitarie, poste a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di mt. 2,20, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità, avere una sporgenza non superiore a mt.2 con la prescrizione tassativa che la copertura rimanga sempre arretrata di 30 cm. rispetto al filo esterno del marciapiede.

Per quanto riguarda l'installazione di tende pubblicitarie si osservano le seguenti disposizioni:

1) devono essere rientranti, o riavvolgibili a fine orario

2) riferirsi esclusivamente ad attività commerciali poste al piano terra.

3) l'altezza delle scritte, di una o due righe, non deve essere comunque superiore a 20 cm.

4) le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività

5) devono essere poste solo sul pendente frontale parallelo all'edificio e non su quelli laterali o sulla falda della tenda

E' fatto assolutamente divieto installare tende con aggetto su strada priva di marciapiede.

Le tende dovranno risultare omogenee per ogni fronte di edificio, sia nella forma che nel colore e materiale.

Negli altri casi seguono le disposizioni generali previste per la collocazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.

Per le tende da installarsi nella zona A occorrerà fare riferimento alle norme di attuazione del Centro Storico.

12.3.4. VETROFANIE

Per vetrofania si intende la riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.

L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. in ogni caso le vetrofanie devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. Le vetrofanie dovranno consentire alla luce di trasparire.

Per gli esercizi di vicinato la superficie massima copribile sarà pari al 50% della vetrina, mentre per quanto riguarda, le medie e grandi strutture di vendita, i centri commerciali, poliambulatori e cliniche mediche o similari potrà essere rivestita l'intera vetrina.

Nella zona A Centro Storico sono vietate le vetrofanie.

12.3.5. VETRINETTE PORTA-MENU

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio. Nei casi in cui non sia possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta portamenù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso qualora siano prospicienti su strade diverse, ed aventi dimensioni massime di cm 50 di base e 70 di altezza e spessore di 10 cm..

Nella zona A Centro Storico sarà possibile installare le vetrinette porta menu solo a seguito di delibera di Giunta Comunale che stabilirà dimensioni, tipologia e materiali da utilizzarsi.

12.3.6. VETROGRAFIE

Per vetrografia si intende la riproduzione su superfici vetrate, attraverso il lavoro diretto tramite molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e propagandistici.

La realizzazione di vetrografie è consentita solo se le stesse sono attinenti all'attività esercitata. Devono essere collocate all'interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze.

Nella zona A Centro Storico sarà consentita una vetrografia in proporzione di 1/6 della superficie della vetrina.

12.4. MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/PARERI

12.4.1. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Premesso che la Delibera della Giunta Regionale n.39/55 del 23 Settembre, e relative direttive di raccordo in materia di S.U.A.P. tra la L.R. 3/2008 e D.p.r. 160/2010, **all'art.3 esclude dal campo delle predette direttive le Sanatorie;**

Se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'art.3 del Codice della Strada ed esclusi gli ambiti di competenza di altri Enti, si applicherà il seguente iter:

1. Il richiedente che rientra nel novero delle attività produttive (società, liberi professionisti, artigiani etc.) dovrà presentare la richiesta allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), con la modulistica di rito prevista dalla Legge Regionale 3/2008 e relative direttive approvate con Delibera della Giunta Regionale n.39/55 del 23 settembre 2011, detta richiesta, di norma una per ogni impianto pubblicitario, dovrà contenere la prescritta documentazione in formato digitale (formato dwf.p7m per i grafici di progetto) a firma di un tecnico abilitato alla libera professione (geometra architetto, ingegnere etc.).
La richiesta (DUAAP), dovrà contenere generalità, residenza e codice fiscale o partita iva del richiedente, strada/piazza e numero civico con dati catastali relativi alla collocazione, in particolare si avrà cura di riportare gli estremi del titolo di disponibilità dell'immobile (registrato presso l'Agenzia delle Entrate) in base al quale si ha diritto a presentare la richiesta; qualora l'installazione ricada su suolo pubblico o demaniale occorrerà allegare la relativa autorizzazione, qualora invece ricada in ambito condominiale occorrerà allegare l'estratto del verbale di assemblea che autorizza l'intervento.
Si avrà cura altresì di specificare se l'ambito di intervento interessato coinvolga altri Enti (Anas, Provincia, Rete Ferroviaria Italiana, Demanio Portuale e Aeroportuale, Tutela del Paesaggio, Polizia Locale, Soprintendenza etc.) ciò al fine dell'ottenimento dei prescritti pareri in sede di procedura soggetta a conferenza dei servizi.
La richiesta priva dei documenti di rito, ricorrendone i presupposti (impossibilità di sanare le carenze con integrazioni) sarà dichiarata irricevibile ed archiviata dal responsabile dell'ufficio preposto, conseguentemente dovrà riproporsi una nuova istanza.
La documentazione accompagnatoria da allegarsi alla richiesta (Composta dai Modelli DUAAP, A0 e A16 e se del caso A28) è la seguente:

- a) fotografia dello stato di fatto;

- b) planimetria, in scala adeguata con indicato il posizionamento del manufatto;
- c) prospetto in scala adeguata del fronte dell'edificio (anche parziale), con l'inserimento del manufatto contenente la pubblicità ivi compresi testi e scritte;
- d) in caso di manufatti su palo, tende, gigantografie etc., simulazione fotografica dell'impianto nel punto di installazione;
- e) sezione quotata del manufatto riportante, spessore, altezze, distanza dal suolo e dalla parete dell'edificio e qualora fissato ad un impalcato dovrà essere prodotto disegno quotato dello stesso anche sottoforma di vista assonometrica;
- f) bozzetto in scala adeguata del messaggio pubblicitario, con scritte e simboli a colori;
- g) relazione descrittiva dell'intervento con indicazione dei materiali utilizzati, colori, modalità di fissaggio;
- h) autodichiarazione attestante che il manufatto è stato calcolato, sarà realizzato e posto in opera tenuto conto della natura del terreno e della spinta del vento, siccome previsto dall'art. 53 DPR 495/92 (art. 23 CDS) e, in caso di impianto che utilizzi circuiti elettrici di modesta entità, della sua conformità a tutta la normativa vigente in materia (diversamente necessita allegare per legge il progetto illuminotecnico);
- i) ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria e segreteria;
- j) attestazione dell'avvenuta stipula di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, in caso di manufatti su palo o posizionati su impalcati;

Qualora la richiesta riguardi l'installazione di mezzi pubblicitari quali targhe e vetrofanie etc. (non superiori a 0,25 m²) gonfaloni, plance, striscioni (pubblicizzanti promozioni commerciali eventi culturali, sportivi, sagre, feste, fiere, spettacoli viaggianti) cavalletti, l'istanza potrà essere presentata direttamente dal richiedente, sempre nelle forme di cui al punto 1 senza la firma di un libero professionista.

In tale fattispecie gli elaborati da prodursi, se del caso, si limitano a quelli di cui al punto a)-b)-f)-g)-i), ed in aggiunta il punto h) qualora si tratti di striscioni, gonfaloni/standardi plance e cavalletti.

2. Il richiedente che non rientra nel novero delle attività produttive (professionisti sanitari etc.) presenterà la richiesta presso lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE), con la medesima modulistica criteri e modalità di cui al punto 1, fatta eccezione per i diritti di istruttoria che dovranno essere versati al SUE, e con l'aggiunta di un autodichiarazione (con estremi dell'invio) inviata al proprio ordine professionale di appartenenza, ove si dichiarino le dimensioni e tipologia del manufatto pubblicitario e la veridicità e trasparenza del messaggio informativo ivi riportato, nonché della sua aderenza ai requisiti di decoro secondo i criteri adottati dal codice deontologico, ciò in quanto trattasi di pubblicità sanitaria ai sensi della Legge n.175/1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, siccome modificata a seguito dell'entrata in vigore del D.p.r. n.137/2012 (Legge Bersani);

12.4.2.RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI/PARERI

L'ufficio SUAP/SUE ricevuta la domanda, dopo un esame preliminare del contenuto e della completezza degli allegati alla domanda, trasmette per via telematica la domanda al Servizio Insegne, ed invia all'interessato, sempre per via telematica, la ricevuta di presentazione.

Il responsabile del procedimento, del Servizio Insegne, ai sensi della legge 241/90 istruisce la pratica, verifica la completezza della documentazione e veridicità delle dichiarazioni ed in seguito acquisendo, se del caso direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

Inoltre si precisa che:

- 1) Nessuna variante ai lavori approvati sia apportata durante il corso dei lavori, senza la preventiva autorizzazione.
- 2) I lavori autorizzati siano completati entro il termine di mesi 3 dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

12.4.3.RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DELL'AUTORIZZAZIONE/PARERI

Le seguenti fattispecie non necessitano di autorizzazione:

- scritte o marchi effettuati sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento all'interno dell'attività;
- sostituzione e/o manutenzione di insegna esistente con altra di uguale caratteristica, purché non cambi il proprietario, logo e/o bozzetto.

- casi previsti dal D. Lgs.507/ 93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g). Per i casi contemplati dalle lettere h) e i) solo per quanto installato all'interno dei locali.

12.4.4.VARIAZIONI

Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni. Quando si desidera apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte, dovrà essere presentata domanda a norma dell'art. 12.4.1. del presente Piano e prima di procedere dovrà essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione.

12.5.OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/PARERE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

12.6.ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 12.7.

12.7.IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI

Sono considerati abusivi tutti i manufatti pubblicitari installati senza la prescritta autorizzazione preventiva, oppure risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad impianti già in opera.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con l'ausilio del Concessionario della pubblicità e della Polizia Locale, con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'impianto abusivo, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

E' quindi considerata abusiva ogni qualsiasi tipologia di impianto per il quale non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.

Nel caso di esposizione di impianti pubblicitari abusivi, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione degli stessi.

L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'impianto.

12.8. VIGILANZA

Gli enti proprietari delle strade, l'Amministrazione Comunale ed il concessionario per la gestione della pubblicità (se presente), della Polizia Locale, o qualsiasi altro Agente di Polizia Giudiziaria, nell'ambito dei centri abitati, sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà ottemperare entro il

termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 30 giorni dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio o tramite il concessionario per la pubblicità, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

12.9.SANZIONI

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative comminate dalla Polizia Locale (e/o altri agenti e ufficiali di P.G.) per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Qualunque violazione del presente Piano sarà sottoposta alle sanzioni previste dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Il Concessionario, che dovrà dimostrare all'Ente di essersi dotato di idonea e congrua polizza assicurativa, il cui massimale per ciascun sinistro non potrà essere inferiore ad euro **1.000.000,00** (senza massimale annuale) dovrà altresì controllare costantemente il territorio comunale al fine di accertare eventuali pubblicità abusive od occupazioni di suolo pubblico effettuate senza il preventivo provvedimento di concessione/autorizzazione del Comune e segnalare tale eventualità alla Polizia Locale e per conoscenza al Servizio Insegne, al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Eventuali violazioni di carattere tributario devono essere immediatamente contestate dal Concessionario nei confronti dei trasgressori, mediante notifica di appositi provvedimenti per il recupero dell'entrata, per l'irrogazione delle sanzioni e per l'applicazione degli interessi previsti dalle vigenti normative.

Copia di tali accertamenti, regolarmente notificati e divenuti esecutivi, dovrà essere trasmessa al Comune al fine di avviare la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 689/81 e dai Regolamenti comunali, la cui competenza resta in carico all'Ente.

Nelle ipotesi della non osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari è fatto obbligo dal Comune al titolare di rimuovere il mezzo pubblicitario, entro il termine assegnato, decorso inutilmente il mezzo pubblicitario è rimosso dal Comune a spese del titolare.

I mezzi pubblicitari rimossi saranno conservati per quindici giorni affinché il titolare provveda al loro ritiro, versati le eventuali sanzioni e gli oneri di conservazione. Decorso detto termine, i mezzi saranno distrutti a spese del titolare.

Chiunque installa mezzi pubblicitari e segnali (art. 134 e 136 del D.P.R. 495/92) senza aver provveduto a chiedere ed ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, comma 11, del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada) e a quelle previste dall'art.24 D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modifiche e integrazioni.

Chiunque violi disposizioni del presente Regolamento senza che per questo siano previste sanzioni da parte dei sopra menzionati DD.Lgss., è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 applicato ai sensi della Legge 689/81.

Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,58 ad € 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro novanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.

Gli importi delle sanzioni saranno così graduati:

- a) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale fino a mq. 0,70.....€. 206,00
- b) Per affissione abusiva su impianto destinato ad affissioni pubbliche.....€. 206,00
- c) Per imbrattamento di vie e piazze pubbliche mediante lancio di volantini.....€. 206,00
- d) Per affissioni abusive effettuate su spazi diversi da quelli destinati alle affissioni pubbliche o dirette.....€. 413,00
- e) Per pubblicità sonora, comunque effettuata, senza prescritta autorizzazione ovvero in difformità alle modalità consentite..... €. 413,00
- f) Per l'installazione abusiva di impianto pubblicitario privo di autorizzazione comunale superiore a mq. 0,70.....€. 413,00
- g) Per pubblicità sonora effettuata nei parchi pubblici.....€. 300,00
- h) Per recidività nella violazione di cui ai punti a), b) e c).....€. 774,00
- i) Per recidività nelle violazioni di cui ai punti d) -e) - f) e) g).....€. 1.032,00
- j) Per le violazioni di cui ai punti a) d) e f) effettuate in zone vietate, non consentite dal Piano ovvero sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, artistici o monumentali.....€. 1.032,00
- k) Per imbrattamento di pavimentazione stradale con scritte indelebili o meno.....€. 1.032,00
- l) Per pubblicità sonora effettuata in zona di rispetto ospedaliero.....€. 1.032,00
- m) per pubblicità effettuata mediante sosta dei veicoli di cui agli artt.54 lett.g) del D.Lgs. 285/92 e203 comma II, lett.q) del DPR 495/92.....€. 1.032,00
- n) per apposizione su veicoli e rimorchi in sosta di manifesti, striscioni o cartelli pubblicitari aventi finalità commerciali.....€. 1.032,00

Per tutte le violazioni non comprese nell'elencazione avanti espressa, si applica la sanzione amministrativa nella misura minima, raddoppiata per recidività, ovvero espressa al massimo, in presenza di più violazioni contemporanee.

Qualora la stessa tipologia di sanzione sia prevista anche in altri regolamenti comunali vigenti, con importi discordanti, si procederà ad applicare la sanzione prevista dal presente Piano.

Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di rivalsa in ordine a danni a chiunque arrecati in violazione delle norme del presente Piano, ferma restando l'eventuale azione penale qualora i fatti in violazione costituiscano reato perseguibile a norma di legge.

I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune e saranno destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni con impiantistica annessa, all'aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano mediante l'istituzione di una banca dati con sistema informativo computerizzato (GIS), nonché alla vigilanza ed alle spese necessarie per rimuovere l'abusivismo nello specifico settore anche con l'ausilio di mezzi idonei messi a disposizione dal concessionario.

12.10 COPERTURA E RIMOZIONE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITA'

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12.9, la rimozione degli impianti, dei mezzi e degli strumenti di divulgazione abusivi, o che, comunque, violano le norme del presente Regolamento è sempre disposta dal dirigente del servizio competente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della presente disciplina.

2. Il Comune provvede alla copertura del messaggio pubblicitario nel caso di affissioni dirette di manifesti effettuate in contrasto con le norme del presente Piano.

3. Il Comune dispone la rimozione con l'asportazione immediata di cartelli, locandine, manifesti, avvisi pubblicitari, ecc., se esposti fuori dagli spazi consentiti o, comunque, se collocati su alberi, siepi, strutture di arredo urbano e/o di verde pubblico, nonché sui manufatti installati lungo le strade del territorio comunale.

Le spese per la rimozione e l'asportazione d'ufficio, oltre alla sanzione pecuniaria, sono poste a carico dei trasgressori o degli obbligati in solido.

4. E' prevista la rimozione immediata o, in alternativa, l'oscuramento d'ufficio dei mezzi pubblicitari che non consentono di risalire al proprietario dell'impianto per l'assenza dell'apposita targhetta metallica identificativa prevista all'art. 7, ovvero dei mezzi pubblicitari che entro il termine ultimo fissato dall'Amministrazione per l'adeguamento, non siano stati messi a norma.

5. In caso di collocazione su suolo privato di cartelli, insegne di esercizio o altri impianti pubblicitari privi dell'autorizzazione prevista dal presente regolamento oppure in caso di contrasto con il presente regolamento, o con il Regolamento Urbanistico Edilizio o comunque in contrasto con l'art. 23 del Codice della Strada, il Comune, in applicazione del comma 13 bis, dell'art. 23 del D. Lgs. n. 285/92, o in applicazione del presente regolamento, diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data pubblicitario e alla sua custodia con i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via solidale, di comunicazione della diffida. Decorso il suddetto termine il Comune provvede alla rimozione del mezzo del proprietario o possessore del suolo.

6. Inoltre, nella ipotesi in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio o un imminente pericolo di danno a persone o a cose o sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza la necessità della preventiva notifica della contestazione dell'illecito, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 quater, dell'art. 23 del D. Lgs. n. 285/92.

12.11.NORME TRANSITORIE

Non sono permesse altre forme di pubblicità diverse da quelle previste e riportate nel presente Piano, eventuali nuove tipologie di impianti con particolari nuove forme di pubblicità potranno essere consentite solo in presenza di apposita deroga da parte della Giunta Comunale.

I mezzi pubblicitari esistenti, al momento dell'entrata in vigore del presente Piano, privi di autorizzazione, ma conformi alle prescrizioni del Piano medesimo, dovranno essere oggetto di richiesta di autorizzazione in sanatoria, sulla base di apposita istanza da presentarsi entro 180 giorni dalla data di esecutività del Piano medesimo.

La richiesta di sanatoria predetta, contenente dati ed elaborati grafici di rito previsti all'art. 8.2. e art. 12.4, dovrà essere inoltrata al Servizio Insegne entro 180 giorni dall'entrata in vigore del Piano, senza applicazione di sanzione pecuniaria; decorsi i precitati 180 giorni, in aggiunta alla predetta documentazione si dovrà allegare la ricevuta di versamento della sanzione pecuniaria stabilita in €. 120,00 per mq. di superficie espositiva.

Non sarà possibile procedere all'autorizzazione in sanatoria dei mezzi pubblicitari privi di autorizzazione che siano stati installati successivamente alla data di esecutività del presente Piano e non conformi alle prescrizioni dello stesso, ovvero installati abusivamente su suolo pubblico.

In caso di mancata presentazione dell'istanza entro il termine di 180 giorni, il mezzo pubblicitario deve ritenersi abusivo e sanzionabile secondo quanto previsto al punto 12.9.

Restano esclusi dalla sanatoria gli impianti di affissione attualmente esistenti installati da ditte private, per i quali le ditte concessionarie avranno cura di comunicare all'amministrazione, entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del presente Piano, copia delle prescritte autorizzazioni di rito, in mancanza delle quali, si dovrà procedere alla rimozione dei manufatti entro e non oltre i successivi 60 giorni.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alle norme del presente Piano quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica o la sostituzione. Le autorizzazioni rilasciate non conformi al Piano non sono cedibili.

12.12.ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Urbanistica e della Polizia Locale entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Potrà essere sottoposto a revisione annuale da deliberare entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, per effetto di una maggior sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della Viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.